



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 183

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 13 dicembre 2023

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri e difesa):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 11

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria » 12

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49) Pag. 19

Plenaria » 19

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 50) » 23

2^a - Giustizia:

Plenaria » 24

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria (antimeridiana) » 36

Plenaria (pomeridiana) ()*

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 39

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 3^a (Affari esteri e difesa) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 183° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 dicembre 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i>	<i>Pag.</i>	53
<i>Plenaria</i>	»	53
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	105
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	108
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	113
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	126
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78)</i>	»	128
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	129

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	131
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adole- scenza:		
<i>Plenaria</i>	»	137
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	139
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	139

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i>	<i>Pag.</i>	141
<i>Plenaria</i>	»	141

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	143
---	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria 25ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,55.

VERIFICA DEI POTERI

Rilascio di copie, di estratti o di attestazioni, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per la verifica dei poteri

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 29 novembre 2023.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Prosegue il dibattito nel corso del quale intervengono per svolgere considerazioni ed osservazioni le senatrici ROSSOMANDO (*PD-IDP*), STEFANI (*LSP-PSd'Az*), i senatori RASTRELLI (*FdI*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), PAROLI (*FI-BP-PPE*), BAZOLI (*PD-IDP*) e la senatrice LO-PREIATO (*M5S*).

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Giunta conclusivamente delibera a maggioranza di non accogliere la richiesta, non ritenendo sussistenti i requisiti previsti dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del Regolamento per la verifica dei poteri per il rilascio di copie, di estratti e di attestazioni di singoli atti o documenti.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma – XVIII Sezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 novembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 novembre 2023 la senatrice Spelgatti ha illustrato una proposta conclusiva volta a non riconoscere nel caso di specie la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si apre la discussione generale.

Prende la parola il senatore RASTRELLI (*FdI*), il quale focalizza l'attenzione sui precedenti e sulla giurisprudenza della Giunta. Secondo l'impostazione della proposta conclusiva della senatrice Spelgatti, nel caso relativo all'onorevole Lanzi mancherebbe l'atto *intra moenia* che legittimerebbe le affermazioni pronunciate dal predetto onorevole. A parere del senatore, non convince l'impostazione seguita, secondo cui tutto ciò che viene pronunciato all'interno delle Aule parlamentari sia scriminato mentre ciò che lambisce le stesse Aule non sia coperto da immunità. Il senatore propone quindi di rivedere i termini delle premesse e delle conclusioni della relazione stessa.

Anche il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) ritiene che il caso illustrato dalla relatrice porti a compiere una riflessione più approfondita sui presupposti di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ricordando anche come, nella scorsa legislatura, egli stesso sia stato relatore sulla vicenda con una proposta di senso opposto rispetto a quella oggetto dell'odierna discussione, il senatore evidenzia come sia importante accertare se le opinioni dell'onorevole Lanzi siano state espresse all'interno o al di fuori del proprio mandato parlamentare, prescindendo anche dalla gravità delle stesse opinioni e della veridicità delle affermazioni. Nel caso di specie appare evidente come le affermazioni riguardanti l'uscita di un deputato da un Gruppo parlamentare per entrare in un altro Gruppo siano inerenti all'esercizio del mandato e pertanto rientranti nei presupposti di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) si dichiara d'accordo con le conclusioni del collega che lo ha preceduto, in quanto ritiene che l'articolo 68 della Costituzione non possa applicarsi secondo un meccanicismo per cui il parlamentare sia scriminato solo se la dichiarazione risulta nel resoconto stenografico degli organi parlamentari, ritenendo invece importante considerare se l'opinione è stata espressa nell'esercizio effettivo delle funzioni. La battaglia sul vincolo di mandato ha sempre caratterizzato l'orientamento politico del Movimento 5 Stelle, ovvero il partito dell'*ex* senatore Lanzi ed inoltre le opinioni contestate sono state espresse nel corso della riunione di un Gruppo parlamentare. Tale ultima circostanza non può essere trascurata in quanto, per partecipare ad una riunione di un Gruppo parlamentare si deve essere un parlamentare, ed inoltre, di solito, tali riunioni si svolgono fisicamente all'interno dei palazzi delle Camere, cioè, letteralmente, *intra moenia*. Infine, il senatore ricorda

che l'articolo 68 della Costituzione concede l'immunità in quanto il parlamentare rappresenta la nazione e gli è quindi conferita la libertà di esprimersi, pur se i termini utilizzati possano apparire poco ortodossi. Tuttavia, alla Giunta non compete soffermarsi sul merito della gravità dell'espressione utilizzata, quanto sulla connessione con l'esercizio del mandato parlamentare, inteso nei termini sopra illustrati.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), pur rilevando che recentemente si è assistito ad un mutamento delle abitudini di esprimersi da parte dei politici, anche per le nuove modalità comunicative determinate dalla diffusione dei *social*, osserva tuttavia che la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede in ogni caso la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni *intra moenia* e quelle *extra moenia* per la configurabilità della prerogativa dell'insindacabilità. Nel caso di specie la sede *intra moenia* non può essere ravvisata nelle riunioni dei direttivi dei Gruppi, rispetto alle quali i verbali interni non hanno lo stesso regime di pubblicità dei resoconti parlamentari e in cui pertanto non è possibile ricostruire con certezza ed oggettività i contenuti di una determinata dichiarazione espressa in tali ambiti.

Nel caso di specie c'è tuttavia un argomento ancora più importante che fa propendere per la non configurabilità della prerogativa, ossia il contenuto della dichiarazione dell'*ex* senatore Lanzi. Quest'ultima fa leva su una disabilità di un avversario politico, diffamandolo sulla base di tale elemento personale e tale approccio esula totalmente dall'ambito della critica politica.

Per tali motivi la senatrice annuncia fin d'ora, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta della relatrice Spelgatti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) rileva preliminarmente che la relazione della senatrice Spelgatti è rigorosa e accurata. Rileva poi che oltre alla giurisprudenza della Corte costituzionale occorre anche tenere conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, che circoscrivono la prerogativa ai casi di esercizio di funzioni *stricto sensu* parlamentari. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha infatti in taluni casi condannato l'Italia, considerando l'ampliamento eccessivo della prerogativa dell'insindacabilità un'indebita compressione del diritto fondamentale del cittadino all'accesso al processo, inteso come presupposto implicito del diritto al giusto processo di cui all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre il senatore si sofferma sugli argomenti rappresentati dalla relatrice Stefani, che ritiene degni di considerazione. D'altra parte occorre considerare che quando la controversia attiene a rapporti tra esponenti politici la « tolleranza » sulle espressioni utilizzate deve essere maggiore.

Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, il senatore Bazoli invita la relatrice a rivalutare la proposta conclusiva, facendo presente che nel caso contrario potrà valutare se astenersi in ordine alla stessa o eventualmente se votare a favore.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) annuncia fin d'ora, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole alla proposta della relatrice Spelgatti, evidenziando che la prerogativa di cui all'articolo 68 primo comma della Costituzione non può essere ampliata oltre i limiti delineati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

La relatrice, senatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*), alla luce del dibattito fin qui svolto, dichiara di rinunciare all'incarico.

Il PRESIDENTE prende atto e fa quindi presente che provvederà prossimamente a nominare un nuovo relatore sul documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi nell'ambito del procedimento penale n. 1227/22 R.G.N.R. – 777/22 RG GIP pendente innanzi al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), fa preliminarmente presente che con lettera in data 20 novembre 2023 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze ha richiesto, in riferimento al procedimento penale n. 1227/22 RGNR-777/22 RGGIP, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza riferibile al senatore Matteo Renzi.

In data 23 novembre 2023 il Presidente del Senato ha deferito la predetta richiesta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

L'autorità giudiziaria riferisce che la richiesta in esame concerne *e-mail* e *chat Whatsapp* (delle quali viene allegato un elenco) che vedono come interlocutore il senatore Matteo Renzi ed alcuni deputati, relative ad un periodo temporale ampio (dal 2012 al 2019) anteriore anche al momento in cui egli ha assunto la carica parlamentare; tali comunicazioni sono state rinvenute all'interno dei dispositivi informatici sequestrati ad alcuni finanziatori della Fondazione OPEN, nonché nel corso della perquisizione avvenuta presso lo studio legale del Presidente della stessa fondazione.

Viene inoltre precisato che la presente istanza fa seguito alla pronuncia della Corte costituzionale n. 170 del 2023 la quale, nel decidere il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura di Firenze in relazione al sequestro di alcune conversazioni che vedevano come interlocutore il senatore Matteo Renzi, ha chiarito che i messaggi di posta elettronica e *Whatsapp* già ricevuti e letti dal destinatario, conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente hanno natura di « corrispondenza » fino

a quando, per il decorso del tempo, essi abbiano perso il carattere di attualità. Nel caso di specie, atteso il carattere di attualità delle comunicazioni di cui viene chiesto il sequestro, esse sarebbero da ritenersi « corrispondenza » (peraltro già estratta dai dispositivi elettronici sequestrati ai terzi), con conseguente necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del Senato.

Per ciò che riguarda la vicenda processuale, il procedimento penale *de quo* vede il senatore Matteo Renzi imputato, in concorso con altre persone, per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, 110 e 81 del codice penale. In estrema sintesi, viene contestato al senatore Renzi, quale segretario nazionale del Partito Democratico dal 15 dicembre 2013 al 12 marzo 2018 (con esclusione del periodo dal 19 febbraio 2017 al 7 maggio 2017), parlamentare dal 23 marzo 2018 ed effettivo gestore della Fondazione OPEN – ritenuta dall'autorità procedente « di fatto articolazione politico-organizzativa del Partito Democratico (*corrente renziana*) » – di aver ricevuto, in violazione della citata normativa, alcuni contributi di denaro, consegnati dai finanziatori alla stessa Fondazione ed utilizzati per sostenere l'attività politica di Renzi e di altri parlamentari della sua corrente politica. Tali contributi e donazioni volontarie, accreditati sul conto corrente della Fondazione OPEN negli anni 2014-2018, ammonterebbero complessivamente a circa 3,5 milioni di euro.

Il senatore Renzi, in concorso con gli altri componenti del consiglio direttivo della Fondazione, avrebbe inoltre ricevuto, sempre in violazione della suddetta normativa, a mezzo dell'interposizione fittizia della Fondazione stessa, contributi in forma indiretta, consistiti in beni e servizi acquistati da quest'ultima utilizzando i proventi versati dai finanziatori.

Tali fatti sarebbero stati commessi tra il 7 novembre 2014 e l'11 luglio 2018.

Con riferimento alla motivazione della richiesta, il giudice sottolinea che le *chat* e le *e-mail* di cui si chiede l'autorizzazione al sequestro sarebbero rilevanti ai fini della decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il senatore Renzi, pur non essendo direttamente coinvolto nella costituzione ed amministrazione della Fondazione OPEN, risulterebbe beneficiario dell'attività della stessa fondazione (con riguardo in particolare al finanziamento delle sue campagne elettorali).

Tali comunicazioni apparirebbero pertanto rilevanti al fine di apprezzare le relazioni intercorrenti tra il parlamentare, i consiglieri della Fondazione ed i finanziatori della stessa; lo scopo sarebbe quindi quello di verificare da un lato se Matteo Renzi fosse il vero gestore dell'ente e se avesse rapporti diretti anche con i finanziatori, dall'altro se la funzione e la finalità delle donazioni e contributi sia quello ipotizzato dal Pubblico Ministero, ovvero sostenere in via pressoché esclusiva lo stesso Renzi ed i parlamentari a lui vicini, al di fuori delle finalità statutarie della Fondazione.

Il relatore propone di acquisire agli atti della Giunta la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero riservandosi, all'esito, di pro-

porre la fissazione di un termine all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta testé avanzata dal relatore.

La Giunta, all'unanimità, delibera l'integrazione istruttoria proposta dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri e difesa)

Mercoledì 13 dicembre 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

*Presidenza del Vice Presidente della 3^a Commissione
MENIA*

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17,10

AUDIZIONI DI GIUSEPPE MAZZI, PRESIDENTE DELLA CORTE MILITARE D'APPELLO, MARCO DE PAOLIS, PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE MILITARE D'APPELLO, ELISABETTA RAMPPELLI, PRESIDENTE DELL'UNIONE ITALIANA FORENSE, SAVERIA MOBRICI, PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE MILITARE, GIUSEPPE LEOTTA, GIUDICE DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE E SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE)

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, 4, comma 1, lettera *h*) e 19, comma 1, lettere da *a*) ad *h*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore per la 2^a Commissione, illustra il provvedimento in titolo. Lo schema si compone di 4 articoli e apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 recante disposizioni sul processo tributario.

Le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere entro il 5 gennaio 2024.

L'articolo 1 dello schema di decreto apporta diverse modifiche alle disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992.

In particolare, la lettera *a*), – dando attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*) della legge n. 111 del 2023 – interviene sull'articolo 7, comma 4 del citato decreto legislativo, aggiun-

gendo due periodi volti a disciplinare la facoltà di notifica in via telematica dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.

Quanto alla testimonianza scritta, viene previsto – in deroga all'articolo 103-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.

La lettera *b*) (in attuazione del criterio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*)) interviene sull'articolo 12, che disciplina l'assistenza tecnica del difensore, prevedendo: la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell'incarico al difensore (numero 1); il deposito telematico, da parte del difensore, dell'immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo (numero 2); le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all'apposizione della procura in calce all'atto (numero 3).

La lettera *c*) interviene (in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *a*)) sull'articolo 14, in materia di litisconsorzio e intervento, aggiungendo il comma 6-*bis*, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

La lettera *d*) – in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a*) – reca modifiche all'articolo 15 in materia spese del giudizio. In particolare con l'introduzione del comma 1-*bis*, viene esclusa l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio (numero 1).

Viene modificato poi il comma 2 aggiungendo un'ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio – che si aggiunge a quelle, già previste, della soccombenza reciproca e delle gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate – per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio (numero 2). È da ultimo inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte (numero 3).

La lettera *e*) (in attuazione della lettera *b*)), n. 1, della delega) modifica il comma 1 dell'articolo 16 in materia di comunicazioni, adeguando le previsioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti con la sostituzione del riferimento al

« plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento » con quello alla « raccomandata con avviso di ricevimento ».

La lettera *f*) (attuativa del criterio di delega di cui lettera *b*)) introduce alcune modifiche all'articolo 16-*bis* in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.

In particolare viene, fra le varie previsioni, rafforzato l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche.

La lettera *g*) inserisce nel decreto legislativo n. 546 del 1992 il Capo III « Forma degli atti », comprendente l'articolo 17-*ter* « Degli atti in generale » (in attuazione del criterio di cui alla lettera *b*), nn. 1), 2) e 3).

Il nuovo articolo prevede, al comma 1, che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico. Ai sensi del comma 2 tutti gli atti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori – e i provvedimenti sono di regola sottoscritti con firma digitale.

Il comma 3 prevede che nella liquidazione delle spese si tenga conto della violazione delle norme di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 16-*bis* e delle norme tecniche (di cui al citato articolo 79, comma 2-*bis*). Il comma 4 prevede che la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

La lettera *h*) (in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *a*)), modifica il comma 1 dell'articolo 19 in materia di atti impugnabili in sede di ricorso, aggiungendo la lettera *g-bis*) al fine di prevedere che possa essere impugnato il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-*quater* della legge 212 del 2000.

La lettera *i*) introduce alcune modifiche di coordinamento all'articolo 21 (Termine per la proposizione del ricorso) conseguenti a quanto previsto dalla lettera *h*). In particolare, viene aggiunto all'interno del comma 2 il riferimento sia alla lettera *g-bis*) del predetto articolo 19 che alla domanda di autotutela.

La lettera *l*) (in attuazione della lettera *b*) della delega), interviene sull'articolo 25-*bis*, che disciplina la certificazione di conformità della copia informatica o analogica degli atti, aggiungendo il comma 5-*bis*, volto a prevedere che: gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi; il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti cartacei di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.

La lettera *m*) (in attuazione della lettera *b*), n. 4) modifica il comma 1 dell'articolo 33, relativo alla richiesta di discussione in pubblica udienza (in mancanza della quale la trattazione ha luogo in camera di consiglio), prevedendo che la parte specifichi se la richiesta di discussione sia in presenza o da remoto e che nel concorso di richieste di discussione in presenza e da remoto la discussione avvenga in presenza ferma restando la possibilità, per chi lo ha chiesto, di partecipare da remoto.

La lettera *n*) inserisce gli articoli 34-*bis* (Sentenza in forma semplificata) e 34-*ter* (Udienza a distanza). In particolare, l'articolo 34-*bis* (introdotto in attuazione della lettera *a*) della delega) prevede che il giudice decida con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. In tal caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero a un precedente conforme. L'articolo 34-*ter* (introdotto in attuazione della lettera *b*) della delega) prevede, invece, che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori, i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possano partecipare da remoto alle udienze sia in camera di consiglio sia pubbliche e disciplina nel dettaglio le relative modalità.

La lettera *o*) (in attuazione della lettera *b*) della norma di delega) modifica il comma 1 dell'articolo 35 – a norma del quale il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio – prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria con contestuale comunicazione ai difensori entro il termine di sette giorni.

La lettera *p*) (in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera *e*)), modifica l'articolo 36, comma 1 (*recte* comma 2), numero 4, relativo al contenuto della sentenza, integrando i requisiti della motivazione della sentenza di cui al numero 4 – che nel testo vigente prevede « la succinta esposizione dei motivi di fatto o di diritto » – con la specificazione per cui si deve fare riferimento nella succinta esposizione ai motivi di accoglimento o di rigetto relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.

La lettera *q*) (in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera *e*)) reca alcune modifiche di coordinamento all'articolo 37, prevedendo il deposito telematico della sentenza, l'attestazione dell'avvenuto deposito mediante apposizione della firma digitale e della data da parte del segretario e l'obbligo di comunicazione alle parti costituite entro tre giorni.

La lettera *r*) modifica l'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, aggiornando alla nuova denominazione gli organi di giustizia tributaria ed estendendo ai procedimenti che si svolgono innanzi alla corte in composizione monocratica la possibilità, per il giudice, di disporre con decreto motivato *inaudita altera parte* (in caso di eccezionale urgenza), o con ordinanza motivata, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato dal ricorrente. La disposizione introduce inoltre la possibilità, per le parti, di impugnare l'ordinanza di sospensione provvisoria del provvedimento, con reclamo innanzi alla medesima corte in composizione collegiale nel caso di procedimento davanti al giudice monocratico, e con impugnazione innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria, in caso di pronuncia da parte del col-

legio. L'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. La disposizione prevede infine la non impugnabilità dell'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

La lettera *s*) del comma 1 dell'articolo 1 inserisce, dopo l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992, l'articolo 47-*ter* rubricato « Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione ». La disposizione, attuativa dell'articolo 19 comma 1 lettera *b*), punto 1), e lettera *f*) della legge di delega introduce la possibilità per il giudice tributario, in sede di decisione sull'istanza cautelare, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti ed una delle parti ne abbia fatto richiesta, il collegio (o il giudice monocratico) dispone il rinvio per consentire la proposizione dei motivi aggiunti o il regolamento di giurisdizione, fissando la data per il prosieguo del giudizio.

La lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostituendo la denominazione Commissione tributaria con quella di « corte di giustizia tributaria » ed estendendo (attraverso l'inserimento del nuovo comma 4-*bis*) alle controversie pendenti innanzi alla Suprema Corte la possibilità di definire il giudizio mediante accordo conciliativo.

Lo schema prevede inoltre (articolo 1 lettera *u*)) la possibilità di proposizione da parte del giudice di una proposta conciliativa basata su precedenti giurisprudenziali, condizionando alla richiesta delle parti la possibilità di rinvio ad una successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

A fini di deflazione del contenzioso, l'articolo 1 lettera *v*) prevede la riduzione delle sanzioni al sessanta per cento del minimo previsto per legge in caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti la Corte di Cassazione. La previsione conferisce continuità alla progressione sanzionatoria prevista dall'articolo 48-*ter* del decreto legislativo n. 546 del 1992 in ragione dello stato di avanzamento del processo al momento del raggiungimento dell'accordo transattivo, anche in attuazione del criterio direttivo di deflazione del contenzioso disposto dall'articolo 19 comma 1 lettera *h*).

Per quanto riguarda le modifiche apportate dallo schema al Capo III del decreto legislativo n. 546 del 1992, la lettera *z*), oltre ad aggiornare alla nuova denominazione gli organi di giustizia tributaria, introduce il comma 6-*bis* all'articolo 52 il quale prevede che, anche in sede di appello, il giudice tributario non possa trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito. Inoltre, viene introdotto un termine di trenta giorni per la fissazione della camera di consiglio di trattazione dell'istanza cautelare eventualmente promossa in appello, ed il termine per la comunicazione alle parti di tale fissazione viene ridotto da dieci a cinque giorni.

La lettera *aa*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema riscrive l'articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992 estendendo, da un lato, il divieto di nuove prove in appello alle prove documentali, fatte salve le

ipotesi già previste dalla normativa vigente e introducendo, dall'altro, la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti in primo grado, da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.

La lettera *bb*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 62-*bis* del decreto legislativo n. 546, sostituendo la denominazione « Commissione tributaria » con quella di « corte di giustizia tributaria » e prevedendo che la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza debba avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza stessa, e che tale trattazione non possa comunque avvenire nella stessa udienza di trattazione del merito.

La lettera *cc*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 65 del decreto legislativo n. 546, aggiungendo al comma 3-*bis* il richiamo dell'articolo 47 che, così come modificato dalla presente novella, ha ampliato la possibilità di promuovere istanze cautelari, prevedendo inoltre l'impugnabilità del provvedimento che decide su di esse.

La lettera *dd*), infine, modifica le norme transitorie e finali contenute all'articolo 79 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostituendo, nel comma 2, la denominazione « Commissione tributaria provinciale o regionale » con quella di « corte di giustizia di primo e secondo grado » e aggiungendo tre nuovi commi (commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*). Il nuovo comma 2-*bis* demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il medesimo decreto deve, inoltre, ai sensi del nuovo comma 2-*ter*, stabilire le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. Infine il nuovo comma 2-*quater* prevede che solo nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, fino al momento della loro individuazione e comunque previa espressa autorizzazione del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado ovvero, in pendenza di causa, del Presidente di sezione, il deposito di notifiche, atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato ancora in modalità cartacea.

L'articolo 2, comma 1, dello schema aggiunge un ulteriore comma all'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, il quale prevede che ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione della causa non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese. Il comma 2 prevede una serie di abrogazioni.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione complessiva delle disposizioni del decreto legislativo in esame, dalle quali non devono derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti del decreto in esame. Più nel dettaglio il comma 1 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il comma 2 precisa che le disposizioni introdotte dallo schema in esame si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, salvo per alcune disposizioni puntualmente elencate, le quali trovano applicazione invece ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relatore per la 6^a Commissione, si rimette alla relazione del senatore Rastrelli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 13 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 49

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,20

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA IDA ANGELA NICOTRA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

Plenaria

144^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

SU UN EMENDAMENTO DEI RELATORI AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2024
(Atto Senato 926)

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea l'esigenza di un approfondimento in merito all'emendamento 39.500, presentato dai relatori al disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), che la 5^a Commissione sta esaminando in sede referente. In particolare, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica e una nota illustrativa sulla portata normativa della misura.

Tale proposta di modifica, infatti, sembrerebbe riferirsi all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, argomento che è stato oggetto di ampia discussione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 615 in materia di autonomia differenziata, peraltro senza poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi per quantificare le risorse necessarie al fine di garantire il riconoscimento dei LEP.

Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alle richieste di approfondimento del senatore Giorgis, lamentando la mancata trasparenza su tale argomento nei confronti della Commissione, che per mesi ha affrontato la questione dei LEP nell'ambito dell'esame dell'Atto Senato 615. A suo avviso, si tratta della ennesima dimostrazione dello svilimento del ruolo del Parlamento.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime considerazioni critiche sulle modalità di intervento sulla materia dei LEP in relazione al disegno di legge di bilancio, tra l'altro con una proposta particolarmente articolata e complessa, che contiene molteplici riferimenti normativi e necessita quindi di un'attenta analisi.

Il PRESIDENTE, pur ritenendo legittime le richieste di un approfondimento formulate dalle opposizioni, non ravvisa irregolarità nella

procedura di presentazione dell'emendamento 39.500 al disegno di legge n. 926 da parte dei relatori, su cui si svolgerà certamente un dibattito in Commissione bilancio.

Eventualmente si potrà discutere ulteriormente di questo tema nell'Ufficio di Presidenza che presumibilmente sarà convocato per lunedì 18 dicembre e dedicato alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il provvedimento consta di cinquantanove articoli suddivisi in sei titoli: il titolo I enuncia i « Principi e obiettivi » del disegno di legge (articoli 1-3); il titolo II, rubricato « Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali », reca, al capo I (articoli 4-7), « Misure generali » a favore di tutti i comparti produttivi e, al capo II, « Misure settoriali » a sostegno di specifiche attività produttive (articoli 8-17); il titolo III reca disposizioni in materia di « Istruzione e formazione » (articoli 18 e 19); il titolo IV reca « Misure di promozione » e si compone di ventuno articoli (articoli 20-40); il titolo V, rubricato « Tutela dei prodotti *made in Italy* », è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di « Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta » (articoli 41-46); il capo II, dedicato alle « Nuove tecnologie » (articoli 47 e 48); il capo III, recante disposizioni in materia di « Lotta alla contraffazione » (articoli 49-56); il titolo VI, infine, reca le « Disposizioni finali » ed è composto da tre articoli (articoli 57-59);

– il provvedimento in esame è volto a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*, ed è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, collegato alla legge di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 50

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

*AUDIZIONE DEL PROFESSOR ENZO CHELI, VICE PRESIDENTE EMERITO DELLA
CORTE COSTITUZIONALE, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 935 E 830 (MODIFICHE
COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESI-
DENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)*

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(933) ZANETTIN e Erika STEFANI. – Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, da una verifica fatta, risulta che i Gruppi che hanno presentato proposte di soggetti da audire informalmente in Ufficio di Presidenza sono il Partito Democratico e Forza Italia. Invita pertanto tutti gli altri Gruppi a far pervenire i nomi delle persone da ascoltare in modo da poter programmare le audizioni informali al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri era stato deciso che, in assenza di interventi in discussione generale sul provvedimento, si sarebbe fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Sulla questione interviene la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che invita il Presidente a posticipare a gennaio la fissazione del termine degli emendamenti sia sul provvedimento in esame che sul disegno di legge n. 778, anch'esso iscritto all'ordine del giorno, in quanto gli uffici legislativi dei Gruppi sono impegnati a lavorare sui subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo e dai relatori alla legge di bilancio. Ritiene inoltre che sia il provvedimento in esame che l'altro provvedimento possano essere trattati in tempi più congrui e con una discussione più approfondita che al momento il suo Gruppo non è in grado di fare.

Alle posizioni espresse dalla senatrice Lopreiato si associa il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) che sottolinea a sua volta la difficoltà del legislativo del suo Gruppo a intervenire su questi temi meno cogenti in questo momento rispetto a quello della legge di bilancio su cui tutti sono impegnati.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene a sua volta indispensabile avere più tempo per la fissazione del termine degli emendamenti anche in considerazione delle difficoltà che i Gruppi meno numerosi, anche a causa della riduzione del numero dei parlamentari, stanno avendo. Ciascun appartenente a questi gruppi deve infatti seguire il lavoro di più Commissioni.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione sarà discussa in un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al fine di elaborare un calendario dei lavori sia per la prossima settimana che per la ripresa dei lavori dopo la sospensione per la pausa natalizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CAMPIONE (*Fdi*), relatrice, illustra il testo unificato adottato dalla 1^a Commissione volto ad inserire, dopo il quinto comma

dell'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo, il principio secondo il quale « La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato ».

Le relazioni illustrative che accompagnano i disegni di legge presentati da differenti forze politiche di maggioranza e di opposizione mettono tutte in rilievo la necessità di valorizzare la posizione delle vittime di reato e delle persone danneggiate dal reato all'interno di una norma costituzionale che, modificata nel 1999 con la legge costituzionale n. 2, nello stabilire i criteri del giusto processo nel prevedere il contraddittorio in condizioni di parità tra le parti davanti a un giudice imparziale, ha approntato una serie di principi, al terzo comma, a garanzia della persona accusata di reato.

Il provvedimento in esame, prendendo le mosse dalla normativa europea e del Consiglio d'Europa che ha definito un quadro normativo a garanzia dei diritti delle vittime di reato (Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983) nonché del decreto legislativo n. 212 del 2015 che, dando attuazione alla direttiva 2012/29/UE (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), ha proceduto a introdurre nell'ordinamento ulteriori norme a garanzia delle vittime di reato (si veda ad esempio l'articolo 90-*quater* codice di procedura penale sulle vittime vulnerabili), si propone di costituzionalizzare e rendere esplicito sul piano dei principi anche quello della tutela delle vittime del reato al fine di rendere più efficaci e cogenti anche istituti già esistenti come quello al risarcimento del danno, l'accesso al gratuito patrocinio, le comunicazioni processuali alla vittima del reato, la sicurezza dell'ambiente di vita della vittima e la possibilità di quest'ultima di poter denunciare il reato in sicurezza.

Auspica infine che sul tema sia operata una riflessione da parte di tutti i membri della Commissione per un approfondimento delle implicazioni che la proposta contenuta del testo unificato potrebbe comportare per l'ordinamento processuale.

Il PRESIDENTE ritiene di condividere pienamente l'auspicio della relatrice in quanto certamente nessuno può dirsi contrario a una piena tutela delle vittime di reato da parte dell'ordinamento ma la Commissione, poiché non è stata coinvolta nell'esame congiunto del provvedimento in quanto si tratta di una norma costituzionale, ha tuttavia il dovere di formulare un parere che aiuti a valutare l'impatto che tale norma potrebbe avere sul resto dell'ordinamento. Auspica pertanto che sul tema vi sia un dibattito approfondito.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa presente che tra le proposte legislative da cui la Commissione affari costituzionali ha proceduto per elaborare il testo unificato ce n'è anche una del suo Gruppo e che il tema della tutela costituzionale delle vittime di reato è all'attenzione del Parlamento ormai da più legislature. Ritiene tuttavia indispensabile una ri-

flessione sulle possibili ricadute della norma sul processo penale ed in particolare sul tema della costituzione delle parti civili su cui sarebbe forse utile anche uno scambio di idee con esperti di questa materia.

Il PRESIDENTE, ricordando che la Commissione interviene in sede consultiva, auspica che ciascuno possa per proprio conto approfondire gli aspetti che ritiene più rilevanti di una norma che ha certamente un impatto rilevante su molti aspetti dell'ordinamento.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), pur apprezzando le intenzioni senz'altro condivisibili che sono sottese al provvedimento in esame e a tutti i disegni di legge che sono stati presentati sul tema dalle varie forze politiche, giudica tuttavia discutibile una sistematica attività del Parlamento che tende a caricare la Costituzione di principi dell'ordinamento che il legislatore stesso e le istituzioni nel loro complesso non riescono a tutelare nella sostanza. Per fare alcuni esempi, poiché non si riesce a tutelare l'ambiente si inserisce nella Costituzione un principio costituzionale che ne afferma la tutela, così come non si riescono a tutelare i diritti degli animali e allora il Parlamento inserisce un principio nella Costituzione. Ciò non significa poi che l'ambiente o gli animali saranno più e meglio tutelati. L'altra questione su cui ritiene indispensabile richiamare l'attenzione della Commissione è il fatto che le sentenze di condanna che un tribunale emette nei confronti dell'autore di un reato sono pronunziate in nome del popolo italiano, mentre alle vittime è riservata una tutela risarcitoria in sede civile. Ricorda inoltre che il processo penale non è solo una questione tra la vittima e l'autore del reato e che il diritto penale è una branca del diritto pubblico volto a tutelare, appunto, la società e l'ordinamento nel suo complesso. Intravede in sostanza una pericolosa tendenza alla privatizzazione del processo penale che tende ad assecondare le emozioni legittime delle vittime e il loro apprezzamento o meno di una sentenza. Ritiene invece che il Parlamento dovrebbe essere molto attento nel continuare a tutelare il diritto penale quale elemento vitale del diritto pubblico e non ridurlo al diritto del singolo, meritevole di tutela in altre sedi. Il protagonista di un processo penale non è soltanto la parte lesa ma, appunto, anche il popolo italiano in nome del quale si emettono le sentenze. È una questione sulla quale invita tutta la Commissione ad una più attenta riflessione per l'espressione di un parere che possa essere utile anche alla riflessione della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in ma-

teria di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i rapporti con il parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2022, adottato in attuazione della delega conferita con la legge n. 134 del 2021. L'articolo 1, comma 4, della legge di delega prevedeva infatti che il Governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del decreto legislativo n. 150 del 2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, potesse adottare disposizioni integrative e correttive. Sullo schema la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 5 febbraio 2024.

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.

In particolare, all'articolo 582 codice penale (reato di lesioni personali) viene eliminato, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante comune de «l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività» in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 583-*quater*, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023 (lettera *a*). Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personali è procedibile d'ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La lettera *b*) dell'articolo 1, inoltre, modificando il quinto comma dell'articolo 635 codice penale (reato di danneggiamento), estendendo la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

L'articolo 2 reca numerose modifiche al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale. La lettera *a*) interviene sull'articolo 111-*bis*, comma 4, estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato.

La lettera *b*) modifica l'articolo 129-*bis* (relativo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa), fra le altre misure, riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa al fine di stabilire che durante la sospensione il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-*bis*. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall'articolo 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile.

La lettera *c*) modifica l'articolo 133-*ter*, comma 1, secondo periodo, codice di procedura penale, al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

La lettera *d*) interviene sull'articolo 154 codice procedura penale per disporre, attraverso l'inserimento del comma 1-*bis*, che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

La lettera *e*) modifica l'articolo 157-*ter*, in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. Sono poi previste modifiche di carattere strettamente formale.

La lettera *f*) prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all'articolo 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarsi.

La lettera *g*) introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304, aggiungendo al comma 1 una lettera (*b-bis*) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del di-

fensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.

La lettera *h*) elimina dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (articolo 161, comma 2, codice procedura penale).

La lettera *i*) elimina, all'articolo 408, comma 3, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato.

La lettera *l*) reca alcune modifiche all'articolo 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti.

Le lettere *m*) e *n*) sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-*bis* (formulando l'imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l'archiviazione. A tal fine, la lettera *m*) abroga i commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* dell'articolo 415-*bis*, mentre la lettera *n*), sostituendo integralmente l'articolo 415-*ter*, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa. Il nuovo articolo 415-*ter* stabilisce che il pubblico ministero, scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al procuratore generale). Se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite. Sarà quindi il giudice per le indagini preliminari (e non il procuratore generale), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per i quali l'articolo 407, comma 2, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).

Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione: la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al Procuratore generale presso la corte di appello) affinché il giudice per le indagini preliminari valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero, dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta. Il giudice per le indagini preliminari quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. Il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal pubblico ministero o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.

La lettera *o*) interviene sull'articolo 420-*quater*, comma 4, lettera *b*), relativo alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

La lettera *p*) modifica l'articolo 438, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale in relazione all'istruzione dibattimentale (e non ai « prevedibili » tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).

La lettera *q*) e la lettera *r*) inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo) e 456, comma 2 (giudizio immediato), un'integrazione resasi necessaria a seguito dell'abrogazione, operata dal decreto legislativo n. 150 del 2022, dell'avvertimento all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio (articolo 429), che non comparso sarebbe stato giudicato in contumacia. Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche; in particolare: all'articolo 450 si dispone che citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo

davanti al giudice del dibattimento; all'articolo 456, si prevede, invece che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La lettera *s*) interviene sull'articolo 459 che disciplina il procedimento per decreto, al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. Quando, invece, l'imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'articolo 464 codice procedura penale.

La lettera *t*) sopprime il comma 3-*bis* dell'articolo 510 (introdotto dal decreto legislativo 150 del 2022) che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti. A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all'articolo 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

La lettera *u*) sostituisce il comma 1 dell'articolo 545-*bis*, in tema di condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981 in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione.

Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso. La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell'operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza.

La lettera *v*) inserisce, all'articolo 554-*ter*, comma 1, con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'articolo 424, commi 2, 3 e 4, che dispone: l'immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza); l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia; il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

La lettera *z*) reca una serie di modifiche all'articolo 598-*bis*, in base al quale la corte provvede, in linea di principio, sull'appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d'ufficio la partecipazione.

La lettera *aa*) interviene sull'articolo 599-*bis*, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-*bis*, ma il consenso dell'imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all'udienza.

La lettera *bb*) interviene in materia di atti preliminari al giudizio di appello, per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabilisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.

La lettera *cc*) adegua l'articolo 656, comma 3, al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *i*), della legge n. 134 del 2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

La lettera *dd*) modifica l'articolo 676, comma 1, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di applicare d'ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'articolo 442, comma 2-*bis*, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita *ex lege*.

L'articolo 3 reca poi modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. La disposizione modifica in primo luogo (comma 1, lettera *a*)) l'articolo 63-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale sopprimendo il riferimento all'imputato e inserendo il riferimento agli atti « garantiti » ovvero avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio, il decreto penale di condanna. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 apporta poi una serie di modifiche all'articolo 127 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, in primo luogo rendendo mensile l'obbligo di comunicazione da parte delle segreterie; in secondo luogo specificando, con riguardo all'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica del-

l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti, che per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice e, in quest'ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta; in terzo luogo sopprimendo, per coordinamento la lettera *c*) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 127 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12-*ter*, della legge n. 283 del 1962, il quale prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari. Lo schema interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

L'articolo 6 dello schema modifica invece il decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale disciplina la competenza penale del giudice di pace, apportando modifiche di coordinamento.

L'articolo 7 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, da un lato, sostituendo nell'articolo 59 il riferimento all'abrogato comma 1 dell'articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell'articolo 407-*bis* codice di procedura penale, e, dall'altro, modificando l'articolo 61 attraverso l'inserimento del nuovo parametro decisorio che deve indurre il giudice dell'udienza preliminare ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una ragionevole previsione di condanna.

L'articolo 8 modifica invece l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (comma 5-*bis*), con il quale si prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-*bis*, codice penale, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-*quater*, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento (articolo 635 codice penale), conseguentemente alle modifiche apportate dal già illustrato articolo 1 dello schema. In particolare la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento, commesso prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 otto-

bre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 10 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

L'articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria**59^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il PRESIDENTE dà la parola al vice ministro Cirielli.

Il vice ministro CIRIELLI illustra il suo ruolo nella Cabina di regia, sottolineando altresì la presenza, in quella sede, del direttore generale dell'Agenzia per la cooperazione allo Sviluppo, anche per un miglior coordinamento delle politiche e delle azioni svolte dal Sistema Paese in Africa. In merito alle perplessità emerse nel corso della discussione sui contenuti del disegno di legge in esame, desidera evidenziare che l'idea guida del Governo della *partnership* paritaria con i paesi africani comporta un processo di costruzione e di definizione del Piano Mattei che coinvolge i paesi africani e, al riguardo, ricorda che il prossimo gennaio si svolgerà la Conferenza Italia-Africa, un momento determinante per la definizione di progetti e contenuti.

Un secondo elemento che guida l'azione del Governo nella definizione del Piano Mattei è il ruolo di portavoce che vuole svolgere rispetto

all'Unione europea nei confronti del continente africano, nell'applicare un modello di cooperazione di *partnership* paritaria. Per quanto riguarda i settori di attenzione del Piano, desidera sottolineare il rilievo dell'azione per lo sviluppo del capitale umano dei paesi africani in un'ottica non più assistenzialistica, ma di costruzione sulla persona.

Per ciò che concerne le risorse finanziarie, il Governo ha provveduto a reindirizzare una gran parte del Fondo italiano per il Clima a disposizione di Cassa depositi e prestiti verso i paesi africani con particolare riguardo alla regione Mena.

Un'ulteriore attenzione sarà indirizzata all'azione bilaterale dell'Italia nel continente africano e al riguardo ricorda le ottime capacità delle organizzazioni della società civile a svolgere un lavoro attento e concreto, portando un contributo sostanziale all'azione del Paese.

Il senatore MARTON (*M5S*) si sofferma sul rafforzamento dell'azione bilaterale nei paesi del continente africano, e domanda quale sia l'orientamento degli altri Stati membri dell'Unione europea rispetto al Piano Mattei.

Il vice ministro CIRIELLI ricorda la buona percezione di cui gode l'Italia in numerosi paesi africani anche per una predisposizione più disponibile al dialogo. Spesso l'Unione europea, in occasione dei numerosi ai colpi di stato nei paesi del Sahel, ha reagito con l'adozione di sanzioni che inevitabilmente hanno colpito in modo indiscriminato le popolazioni. Al riguardo il Governo ritiene opportuno un atteggiamento di maggiore disponibilità, volto a non isolare instabili stati africani e a non rendere più gravi le condizioni di sofferenza delle popolazioni.

Riguardo agli obiettivi del Piano Mattei riferisce di aver svolto un'azione diplomatica con numerosi paesi dell'Unione europea e di aver superato gran parte delle perplessità da alcuni espresse. Auspica inoltre che parte delle risorse nell'ambito di *Team Europe* e della strategia *Global Gateway* siano rimodulate a favore dell'Africa. Afferma infine che è suo intendimento potenziare le risorse umane e rinforzare l'azione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), nel sottolineare l'approvazione dell'iniziativa del Governo italiano nei confronti dell'Africa, deve però sottolineare la mancanza di contenuti del Piano Mattei, così come determinato dal disegno di legge in esame, che si limita a delineare una struttura organizzativa, e mancando di risorse dedicate, sembrerebbe essere un mero contenitore di risorse già esistenti. Ricorda, al riguardo, che l'Unione europea ha da tempo adottato un piano per l'Africa con 150 miliardi di stanziamenti.

Desidera, infine, sottolineare la ricchezza di relazioni tramandata dai Governi del centro-sinistra, a cominciare dall'approvazione della legge n. 125 del 2014, ma soprattutto il ruolo svolto dagli enti locali nella cooperazione internazionale a favore di diversi paesi dell'Africa svolgendo un ruolo determinante a favore del Sistema Paese.

Il vice ministro CIRIELLI condivide l'azione fondamentale degli enti locali, ministeriali e territoriali nei confronti dei quali il Governo si è impegnato ad aumentare le risorse destinate alla cooperazione internazionale.

Quanto ai contenuti del Piano, ribadisce che il Governo sta lavorando positivamente alla sua costruzione e che il Parlamento sarà doverosamente coinvolto in questo processo. Auspica che sia possibile, attraverso la cooperazione internazionale, dare una risposta alle crescenti difficoltà delle democrazie occidentali nei confronti di Stati fragili e instabili in un mondo sempre più caratterizzato da blocchi contrapposti e dalla presenza di Stati totalitari.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), ribadendo il sostegno al Piano Mattei, ne critica la scarsità di contenuti. Desidera quindi ricordare che la considerazione di cui gode l'Italia in alcuni paesi africani, dipende anche da un passato coloniale non sempre di successo. Sottolineando che il modello di cooperazione europea si differenzia da quello cinese e americano, per un diverso atteggiamento di collaborazione con i paesi africani, si domanda quale sia il livello di concorrenza al riguardo.

Il senatore MENIA (*FdI*) ricorda, tra le numerose situazioni di crisi nel continente africano, l'importanza del Sahel e che la scorsa settimana il Niger ha deciso di chiudere tutti i rapporti di collaborazione con l'Unione europea. In questo contesto ritiene che l'Italia, attraverso l'attuazione del Piano Mattei, debba svolgere un'azione propulsiva e domanda quale e quanto sia l'autonomia del nostro Paese rispetto all'azione dell'Unione europea.

Il vice ministro CIRIELLI dichiara di condividere parte delle aspettative espresse nel dibattito e afferma di voler svolgere un ruolo di interlocuzione costante con la Commissione in merito all'attività svolta dalla cabina di regia prevista dal Piano Mattei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria

113^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il senatore SATTÀ (*Fdi*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano, ricordando che esso dispone ai fini della costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza, nel contesto del più ampio rapporto tra l'Europa e l'Africa.

Ricorda, a tale riguardo, che l'Unione europea (UE) ha adottato una Strategia globale per l'Africa (JOIN(2020) 4), basata su cinque partenariati, nonché il *Global Gateway* (JOIN(2021) 30), quale nuova strategia europea per promuovere connessioni intelligenti, pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca, per ridurre il divario globale negli investimenti, e che nel sesto Vertice UE-Unione africana, del febbraio 2022, si è concordato su una visione comune per un partenariato rinnovato, con l'obiettivo di conseguire la solida-

rietà, la sicurezza, la pace e uno sviluppo economico e una prosperità sostenibili e sostenuti per i cittadini, convenendo tra l'altro su un pacchetto di investimenti Africa-Europa da 150 miliardi di euro.

Il relatore ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, si ponga in linea con le strategie europee di cooperazione con il continente africano, e propone di esprimere un parere non ostativo, osservando, con riferimento all'articolo 3, lettera *f*), che nell'ambito delle iniziative della Cabina di regia, finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea, possano essere richiamate alcune delle iniziative e strategie dell'Unione europea, raccomandate nell'ambito della citata Strategia globale dell'UE per l'Africa e del richiamato *Global Gateway* relativo all'Africa.

Propone, inoltre, di richiamare anche gli altri mezzi finanziari messi a disposizione dall'Unione europea, come lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (*NDICI*), auspicando che esso continui a perseguire i suoi obiettivi principali, per produrre risultati tangibili in Africa.

In tale contesto ritiene opportuno evidenziare la necessità di coordinamento con i fondi della cooperazione allo sviluppo, ricordando che l'azione dell'UE in tale ambito ha come obiettivo principale la riduzione ed eliminazione della povertà, investendo in protezione sociale, sanità, istruzione, lavoro, sviluppo industriale, agricoltura sostenibile ed energia.

Infine, sempre nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, ritiene opportuno ricordare l'iniziativa *Team Europe*, avviata nel 2020 dall'UE, gli Stati membri, la Banca europea degli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e il recente *Memoandum of Understanding*, siglato l'11 giugno 2023 dalla Commissione europea, l'Italia, l'Olanda e la Tunisia, volto a sostenere la Tunisia attraverso un partenariato composto da cinque pilastri: lo sviluppo economico, con la possibilità di fornire assistenza macrofinanziaria; gli investimenti e il commercio; l'energia; la migrazione; i giovani.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) esprime la contrarietà del suo Gruppo a un provvedimento che rappresenta, a suo avviso, una promessa mancata, e conferma le critiche alla centralizzazione delle politiche nel Governo, in questo caso a danno dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane (ICE) e della rete operativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ritiene inoltre che, al posto di un provvedimento autarchico, sarebbe stato necessario avviare iniziative di coordinamento con l'Unione europea e i Paesi membri.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) ribadisce quanto già espresso in precedenza sul provvedimento, su cui ritiene che sia stata posta eccessiva enfasi, essendo un mero adattamento italiano della Strategia globale per l'Africa dell'UE. Ritiene invece più opportuno, dal punto di vista dell'Italia, puntare su una politica volta a creare un asse con gli altri Stati mediterranei in grado di bilanciare l'Europa continentale.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che lo stesso schema di parere proposto dal relatore evidenzia l'inconsistenza di un provvedimento che si limita a ribadire le enunciazioni già espresse dal Governo alla stampa, poiché l'unica disposizione normativa prevista è la creazione dell'ulteriore cabina di regia, che consentirà ulteriori nomine.

Svolge, poi, aspre critiche sulla destinazione di ingenti fondi al ponte sullo Stretto, per dare seguito alle indicazioni politiche del Ministro delle infrastrutture. In tal modo, si sottraggono fondi che dovrebbero invece essere destinati a interventi realmente efficaci per lo sviluppo del Mezzogiorno, in coerenza con gli obiettivi politici dei fondi di coesione.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 15, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il senatore MATERA (*FDI*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali del nuovo schema di risoluzione, già illustrato in precedenza, sulla proposta di direttiva in titolo, in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà e suscettibile di miglioramento il rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento a taluni aspetti specifici.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene che, in riferimento all'articolo 15 della proposta, sia opportuna una più chiara puntualizzazione delle competenze dei soggetti interessati, nell'ambito della valutazione del rischio e gestione dei siti contaminati.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (COM(2023) 424 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 16, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di risoluzione già illustrato, evidenziando le modifiche inerenti all'osservazione espressa dalla senatrice Rojc nella precedente seduta, relativa alla necessità di rafforzare l'invito a tenere nella dovuta considerazione, nel corso dei negoziati, i rilievi critici formulati.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ringrazia il relatore per aver tenuto conto della sua osservazione, ma preannuncia comunque il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano;

considerato che la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano costituisce l'elemento centrale del Piano Mattei, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

ribadito che l'Italia vuole essere un ponte tra l'Europa e l'Africa. Un ponte per crescere insieme, attraverso un modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con le Nazioni africane, che – nella costante attenzione per il perseguimento dell'interesse nazionale – rafforzi non solo i rapporti politici a tutti i livelli, ma anche la collaborazione sociale ed economica attraverso i contatti tra le persone e lo sviluppo dei rapporti commerciali e di investimento;

considerato che la cooperazione oggetto del disegno di legge è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano Mattei, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse condiviso quali la promozione di una crescita comune, la creazione di opportunità di lavoro, il miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale;

rilevato che i rapporti con l'Africa, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, sono oggetto di diverse strategie che sono coerenti con l'impostazione complessiva alla base del Piano Mattei e possono renderlo maggiormente sinergico ed efficace;

rilevato, in particolare, che l'Unione europea ha adottato una Strategia globale per l'Africa (JOIN(2020) 4), basata su cinque partenariati: 1) un partenariato per la transizione verde e l'accesso all'energia, 2) un partenariato per la trasformazione digitale, 3) un partenariato per la crescita e l'occupazione sostenibili, 4) un partenariato per la pace e la *governance*, e 5) un partenariato per la migrazione e la mobilità;

rilevato altresì che l'Unione europea ha adottato il *Global Gateway* (JOIN(2021) 30), una nuova strategia europea per promuovere connessioni intelligenti, pulite e sicure nei settori digitale, energetico e dei trasporti e per rafforzare i sistemi sanitari, di istruzione e di ricerca in tutto il mondo, quale contributo dell'Unione europea alla riduzione del divario globale negli investimenti. La tappa inaugurale del *Global Gateway* è stata il pacchetto di investimenti Africa-Europa, con 150 miliardi di euro di investimenti destinati a rafforzare la cooperazione con i *partner* africani;

ricordato il sesto Vertice UE-Unione africana, del febbraio 2022, in cui capi di Stato o di governo africani ed europei hanno concordato una visione comune per un partenariato rinnovato, con l'obiettivo di conseguire la solidarietà, la sicurezza, la pace e uno sviluppo economico e una prosperità sostenibili e sostenuti per i cittadini, e in cui si è concordato: un pacchetto di investimenti Africa-Europa da 150 miliardi di euro, la fornitura di 450 milioni di dosi di vaccino all'Africa, una cooperazione rafforzata per la pace e la sicurezza, un partenariato rafforzato per la migrazione e la mobilità, e un impegno a favore del multilateralismo;

valutato che il disegno di legge di conversione non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ponendosi anzi in linea con le strategie europee di cooperazione con il continente africano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

L'articolo 3 prevede, alla lettera *f*), che la Cabina di regia: « promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo ».

A tale riguardo, si ritiene che possano essere richiamate alcune iniziative e strategie dell'Unione europea che riguardano il continente africano.

In primo luogo, vanno richiamate le dieci azioni raccomandate nella Strategia globale dell'UE per l'Africa, che sono: 1) massimizzare i benefici della transizione verde e ridurre al minimo le minacce per l'ambiente nel pieno rispetto dell'accordo di Parigi; 2) promuovere la trasformazione digitale del continente; 3) aumentare in misura sostanziale investimenti sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale e finanziario che siano resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici, promuovere opportunità di investimento intensificando il ricorso a meccanismi di finanziamento innovativi e stimolare l'integrazione economica regionale e continentale, in particolare attraverso l'accordo continentale di libero scambio per l'Africa; 4) attrarre investitori sostenendo gli Stati africani nell'adozione di politiche e riforme normative che migliorino il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, creando anche condizioni di parità per le imprese; 5) migliorare rapidamente l'apprendimento, le conoscenze

e le competenze, nonché le capacità nel campo della ricerca e dell'innovazione, in particolare per le donne e i giovani, tutelando e migliorando i diritti sociali ed eliminando il lavoro minorile; 6) adattare e approfondire il sostegno dell'UE agli sforzi di pace africani attraverso una forma di cooperazione più strutturata e più strategica, rivolgendo particolare attenzione alle regioni in cui si osservano le maggiori tensioni e vulnerabilità; 7) integrare la buona *governance*, la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto e l'uguaglianza di genere nelle azioni e nella cooperazione; 8) garantire la resilienza collegando tra loro le azioni umanitarie e gli interventi a favore dello sviluppo, della pace e della sicurezza in tutte le fasi del ciclo dei conflitti e delle crisi; 9) garantire partenariati equilibrati, coerenti e globali in materia di migrazione e mobilità; 10) rafforzare l'ordine internazionale fondato sulle regole e il sistema multilaterale, con al centro le Nazioni Unite.

In secondo luogo, vanno richiamati gli investimenti attivabili nel contesto del *Global Gateway* relativo all'Africa nei seguenti settori: 1) salute (rafforzare le infrastrutture e le capacità produttive in salute ed educazione, migliorare l'accessibilità dei prodotti per la salute sessuale e riproduttiva, rafforzare lo sviluppo delle competenze, i quadri normativi, la copertura sanitaria universale, la sicurezza sanitaria, la salute digitale); 2) istruzione e formazione (rafforzare i sistemi educativi, per un'istruzione di qualità, garantire l'uguaglianza e l'equità nell'accesso, promuovere le competenze per la vita e l'occupazione); 3) resilienza climatica (riduzione del rischio di catastrofi e adattamento ai cambiamenti climatici); 4) trasporti (realizzare i corridoi strategici e integrare le reti di trasporto europee e africane); 5) transizione digitale (trasformazione digitale dei Paesi del continente africano e le connessioni con gli Stati europei); 6) energia (avanzare nell'iniziativa Africa-UE per l'energia verde, che mira ad aumentare la produzione di elettricità e l'accesso all'energia, soprattutto verde, a promuovere l'efficienza energetica, a creare un ambiente normativo favorevole agli investimenti privati e a promuovere l'integrazione del mercato).

In aggiunta, vanno ricordati altri mezzi finanziari messi a disposizione dall'Unione europea, come lo Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (*NDICI*), il principale dispositivo di bilancio dell'Unione per i finanziamenti all'Africa e all'America Latina. Tale strumento deve continuare a perseguire i suoi obiettivi principali (ridurre la povertà, promuovere i diritti umani e sostenere lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei Paesi *partner*) e dovrebbe essere correttamente utilizzato e adeguatamente finanziato per produrre risultati tangibili in Africa.

In riferimento alla necessità di rendere coerente il provvedimento sul Piano Mattei con le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e con i fondi che tale settore ha a disposizione, è opportuno ricordare che la cooperazione allo sviluppo UE ha come obiettivo principale la riduzione ed eliminazione della povertà. Si rivolge ai Paesi che ne hanno

maggiore bisogno e investe le risorse in protezione sociale, sanità, istruzione, lavoro, sviluppo industriale, agricoltura sostenibile ed energia.

È anche necessario segnalare che per rispondere al meglio alle sfide che l'Unione europea e gli Stati membri devono affrontare nell'assistere i Paesi *partner*, durante i primi mesi della pandemia, la Commissione europea ha lanciato il *Team Europe*, per mezzo del quale la stessa Commissione collabora in modo coordinato con gli Stati membri per massimizzare l'impatto delle rispettive strategie di cooperazione allo sviluppo. Ciascuno per parte propria, Commissione e Stati membri, partecipano alla realizzazione di una parte di un'iniziativa che singolarmente nessuno potrebbe finanziare.

Quale esempio concreto delle iniziative *Team Europe*, va ricordato il *Memorandum of Understanding*, siglato l'11 giugno 2023 tra la Commissione europea, l'Italia, l'Olanda e la Tunisia, volto a sostenere la Tunisia attraverso un partenariato composto da cinque pilastri: lo sviluppo economico, con la possibilità di fornire assistenza macrofinanziaria; gli investimenti e il commercio; l'energia; la migrazione; i giovani.

Il complesso di queste iniziative dell'Unione europea potrebbe quindi essere valorizzato nell'ambito delle attività che la Cabina di regia è chiamata a promuovere ai sensi dell'articolo 3, lettera *f*), del disegno di legge.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM(2023) 416 DEFINITIVO
(Doc.XVIII-bis, n. 15) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ
AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione,

esaminata la proposta di direttiva COM(2023) 416 relativa al monitoraggio sullo stato del suolo e la sua resilienza, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea;

considerato che:

– il processo di degrado del suolo non si arresta ai confini nazionali, ma li trascende, inficiando il potenziale di fertilità dello stesso, la biodiversità, la salute umana e la risposta agli eventi meteorologici estremi, ai rischi legati al clima e agli incendi, e che il perdurante stato di degrado del suolo evidenzia la presenza di significative lacune normative e operative nelle vigenti politiche nazionali e dell'UE;

– la proposta integra la legislazione ambientale europea vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica, e definisce un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo, aumentarne la resilienza e di garantirne un uso sostenibile, con l'obiettivo di ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050;

tenuto conto della relazione del Governo, del 5 ottobre 2023, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

È necessario che vi sia un coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di « legge europea sul ripristino della natura » (COM(2022) 304), su cui il Consiglio e il Parlamento europeo, il 9 novembre scorso, hanno raggiunto un accordo politico. In particolare, occorre delineare chiaramente i rapporti fra l'obbligo di aumento del *trend* di incremento

degli spazi verdi urbani a partire dal 2031 (articolo 6 della legge europea sul ripristino della natura), l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero nel 2050 (stabilito dalla Strategia dell'UE per il suolo COM(2021) 699) e i principi sulla mitigazione e compensazione della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici (articolo 11 della proposta di direttiva in esame).

In relazione alla nuova *governance* del suolo, si rileva che l'istituzione dei distretti del suolo e delle relative autorità competenti (articoli 4 e 5 della proposta), non potrà prescindere dal coinvolgimento pieno delle regioni, sia per le competenze legislative e amministrative, sia per la programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti delle stesse in tema di governo del territorio (anche in materia di bonifica di siti inquinati);

si ritiene anche opportuno tenere conto delle diffuse eterogeneità nella composizione del suolo e sottosuolo del territorio come quello italiano, in cui la presenza di inquinanti in talune zone (come l'arsenico o altri metalli) dipenda non da emissioni antropiche ma dalla particolare composizione storica o geologica del suolo e del sottosuolo.

Riguardo alle definizioni, si evidenzia la scarsa chiarezza di quella di « servizi ecosistemici » enunciata nell'articolo 3, numero 3), della proposta di direttiva. Con riferimento all'articolo 11, recante principi di mitigazione del consumo di suolo, si ritiene preferibile migliorarne la definizione con una formulazione più generica, anche per il rapporto sinergico che questo articolo ha con la « gerarchia del consumo di suolo », prevista nella già citata Strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

Inoltre, la lettera *b*) del medesimo articolo 11 potrebbe essere integrata con la locuzione « entro i limiti della fattibilità tecnica ed economica », analogamente alla lettera *a*), per indicare una compensazione effettiva della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, ossia fattibile sotto il profilo sia tecnico sia economico.

Sempre sulle definizioni di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno distinguere i « siti potenzialmente contaminati » da quelli « contaminati », utilizzando due distinte definizioni. Conseguentemente, la definizione di « contaminazione del suolo » dovrebbe tenere conto della presenza di prove sul fatto che la sostanza o l'agente chimico nel suolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, la definizione di « suolo sano » dovrebbe incorporare la distinzione tra i diversi suoli e gli usi del suolo, discriminanti anche per la valutazione del rischio e la definizione di salute.

All'articolo 9 la definizione di « suolo non sano » prevede che, se uno dei criteri non è soddisfatto, il suolo sarà considerato automaticamente non sano (come nella valutazione dello stato dei corpi idrici nella direttiva delle acque), escludendo a prescindere la capacità di fornire determinati servizi ecosistemici. Tale fattispecie rischia di eccedere gli obiettivi della proposta, considerata anche la problematicità dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Inoltre, l'articolo 9, paragrafo 5, obbliga gli Stati membri ad istituire un meccanismo di certificazione della salute del suolo per i proprietari e i gestori dei terreni, adempimento che potrebbe produrre oneri per la pubblica amministrazione per la sua gestione. Tuttavia, ove istituito in base al regolamento, lo Stato membro non avrebbe la facoltà di esimersi dalla sua implementazione amministrativa, mentre i privati proprietari o gestori del terreno manterrebbero la facoltà, e non quindi l'obbligo, di avvalersi del meccanismo al fine di procedere con le transazioni fondiarie.

L'articolo 13 della proposta definisce i siti potenzialmente contaminati come i luoghi, individuati dagli Stati membri, in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base di prove raccolte in linea con una serie di criteri. Tali criteri prevedono che sia sufficiente l'esercizio di un'attività, conclusa o in corso, a rischio di essere potenzialmente contaminante. Sarebbe opportuna una più precisa definizione dei casi in presenza dei quali poter stabilire la sussistenza di un rischio o pericolo di concreto di contaminazione e a cui ricondurre gli obblighi e adempimenti che ne conseguono.

In merito, si ricorda che il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) definisce un sito come potenzialmente contaminato quando sia accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana, da cui fa discendere specifici obblighi di adempimento.

Per quanto riguarda ancora gli articoli 13 e 14, la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti (ad esempio, le disposizioni sul suolo per i siti di produzione industriale contenute nella direttiva sulle emissioni industriali IED).

Riguardo l'articolo 15, il ruolo dell'autorità competente dovrebbe essere quello di garantire che la valutazione del rischio sia eseguita in modo appropriato e di approvare tale valutazione, piuttosto che effettuare una valutazione specifica del sito, lasciando le valutazioni del rischio specifiche per sito alla parte responsabile, sulla base della metodologia di valutazione e del rischio definita dallo Stato.

L'introduzione del registro pubblico, prevista dall'articolo 16, dovrebbe limitarsi ai soli siti contaminati e non anche ai siti potenzialmente contaminati o in subordine predisporre due sezioni separate del registro, con la possibilità di rimozione, in entrambi i casi, dalla lista quando siano condotte le attività di bonifica.

Nell'allegato I, parte B, i criteri indicanti la buona salute del suolo dovrebbero essere chiariti al fine di collegarsi alla metodologia di valutazione del rischio, che tiene conto della finalità e dell'uso del suolo.

Nell'allegato II, parte B, sarebbe opportuno ampliare il numero di metodologie di analisi per ottenere dei risultati analitici che, considerando i diversi tipi di suolo, permettano di ottenere valutazioni complete ed accurate.

Le sanzioni, previste dall'articolo 23, dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione.

Nell'Allegato I (parte B e C), considerato che il suolo è una risorsa fondamentale per l'agricoltura, si dovrebbe considerare non solo l'eccesso di nutrienti nel suolo, ma anche la loro carenza. Sarebbe opportuno aggiungere tra i principi di gestione sostenibile del suolo, elencati nell'Allegato III, anche la *Nutrient Use Efficiency* (c.d. NUE), il cui monitoraggio, favorisce le buone pratiche di fertilizzazione.

Infine, si ritiene opportuno che le procedure di bonifica, ivi incluse le pratiche burocratiche per l'avvio di tali procedure, relative al ripristino dei suoli contaminati, siano maggiormente uniformate a livello europeo. La proposta, infatti, chiarisce nella sua relazione illustrativa, che per quanto riguarda la bonifica e il ripristino di siti contaminati, l'opzione prescelta è quella che consente un'elevata flessibilità, che però « può comportare un rischio maggiore di non conseguire l'obiettivo di conseguire la salute dei suoli entro il 2050 ».

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM(2023) 424 DEFINITIVO
(Doc. XVIII-bis, n. 16) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ
AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione,

premesso che:

la proposta è volta a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

le modifiche alla direttiva 2012/29/UE si concentrano su cinque obiettivi: miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri;

considerato, in particolare, che:

– le modifiche agli articoli 8 e 9 prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per le vittime con esigenze specifiche, vittime vulnerabili e vittime minori, compreso il sostegno psicologico;

– la modifica all'articolo 16, paragrafo 2, rende obbligatorio, per lo Stato membro, di anticipare il risarcimento alla vittima, subito dopo la sentenza, per poi rivalersi sull'autore del reato;

– le modifiche agli articoli 22 e 23 introducono misure rafforzate e specifiche di protezione della vittima, durante il procedimento penale;

– il nuovo articolo 27 *bis* chiarisce che l'attuazione della proposta di direttiva non deve interferire con l'attuazione della proposta di direttiva COM(2022) 105 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in modo complessivamente positivo le finalità dell'iniziativa europea,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

Elementi di criticità emergono con riguardo alla necessità di armonizzare alcune delle disposizioni della proposta, con i principi del ordinamento italiano, con riferimento, ad esempio, alle norme relative alla possibilità per le vittime di impugnare decisioni a prescindere dalla loro partecipazione al processo e alla previsione che le autorità competenti versino direttamente alla vittima quanto stabilito quale risarcimento, surrogandosi poi alla stessa nel diritto nei confronti del condannato.

Tali criticità dovrebbero essere tenute in considerazione nel corso dei negoziati, con particolare riguardo alla misura concernente il diritto delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato solo nell'ambito del procedimento penale, mentre nel nostro ordinamento nazionale non vi è rapporto di pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile per quanto concerne il risarcimento del danno, che può essere richiesto nell'una o nell'altra sede, a scelta del ricorrente.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, sebbene si preveda una riduzione degli oneri per gli Stati membri nel lungo termine, alcuni costi sono destinati ad aumentare nel breve periodo, tra cui gli oneri legati all'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato e di inviare tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni, che comporta misure di adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 13 dicembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

- **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
 - **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)
- (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 54.1000, pubblicato in allegato.

Comunica altresì che i relatori hanno presentato gli emendamenti 3.500, 010.500, 11.500, 18.0.500, 24.0.500, 25.0.500, 30.500, 39.500, 39.0.500, 50.0.500, 65.0.500, 70.500, 81.0.500, 81.0.501, 85.0.500, 89.0.500 e 100.TAB.11.500.5, nonché i subemendamenti 33.1000/500, 65.0.1000/500 e 65.0.1000/501, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé concluso, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo 54.1000, agli emendamenti dei relatori 3.500, 010.500, 11.500, 18.0.500, 24.0.500, 25.0.500, 30.500, 39.500, 39.0.500, 50.0.500, 65.0.500, 70.500, 81.0.500, 81.0.501, 85.0.500, 89.0.500, 100.TAB.11.500.5, e ai subemendamenti 33.1000/500, 65.0.1000/500 e 65.0.1000/501, per domani, giovedì 14 dicembre 2023, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che è ulteriormente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, alle ore 13,30 o al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 926**Art. 3.****3.500**

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

« 2-bis. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono incluse tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei familiari:

a) nuclei familiari che includono tre figli con età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;

b) nuclei familiari che includono quattro figli con età inferiore a 21 anni che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui;

c) nuclei familiari che includono cinque o più figli con età inferiore a 21 anni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui.

2-ter. Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 2-bis, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in es-

sere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera *a*), dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera *b*) e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera *c*).

2-quater. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui al presente articolo, è accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera *a*), al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera *b*) e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera *c*), ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.

2-quinquies. Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo alle condizioni di cui al presente articolo, si applica la misura di cui all'articolo 35-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

2-sexies. Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui al presente articolo, la garanzia del Fondo rimane operativa anche in ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. »;

b) all'articolo 18 il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.”;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole “una ritenuta” sono inserite le seguenti: “a titolo d'acconto”;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

“5-*bis*. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d’imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”. »;

c) *all’articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 la parola: « catastrofici » è sostituita dalla seguente: « catastrofali »;*

b) *al comma 2, la parola: « catastrofici » è sostituita dalla seguente: « catastrofali »;*

c) *al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità. »;*

d) *al comma 4, le parole: « Per l’adempimento » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell’adempimento »;*

e) *al comma 5:*

1) *le parole: « e aggiornati i valori di cui ai commi 3 e 4 », con le seguenti: « , ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mu-*

tualità e, sentito l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 3 , nonché aggiornati i valori di cui al comma 4 »;

2) le parole: « di cui al comma 4 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 3 e 4 »;

f) *al comma 6:*

1) al primo periodo la parola: « segnalazione » è sostituita dalla seguente: « accertamento » e le parole: « anche in sede di rinnovo » sono sostituite dalle seguenti: « incluso il rinnovo »;

2) al secondo periodo, la parola: « risultano », è sostituita dalla seguente: « risultino »;

g) *al comma 7, le parole:* « da euro 200.000 a euro 1.000.000. » *sono sostituite dalle seguenti:* « da euro 100.000 a euro 500.000. »;

h) *al comma 8, le parole:* « non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore al maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 10. »;

i) *al comma 10:*

1) dopo la parola: « versate » è inserita la seguente: « periodicamente »;

2) le parole: « dalle imprese di assicurazione » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « dalle imprese di assicurazione a SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture di cui sopra, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione. »;

d) *all'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso nuovo articolo 274-ter, le parole:* « la raccolta premi annua » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, »;

b) *al comma 1, capoverso nuovo articolo 274-quater:*

1) al comma 1, la parola « 0,5 » è sostituita dalla seguente: « 0,4 »;

2) al comma 2, dopo le parole: « in modo graduale » inserire le seguenti: « , a partire dal 1° gennaio 2024 ed » e sostituire la parola: « 2033 » con la seguente: « 2055 »;

c) *al comma 1, capoverso nuovo articolo 274-quinquies:*

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « ai sensi del comma 2 » aggiungere le seguenti: « e di anno in anno comunicato agli aderenti. »;

2) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: « I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo Statuto se ciò è autorizzato dal Fondo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:

a) al cinquanta per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al settantacinque per cento del livello-obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-*quater*;

b) al sessanta per cento una volta in cui sia stata raggiunta una dotazione pari al settantacinque per cento del livello-obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-*quater*. »;

3) al comma 2, sostituire la parola « 0,5 » con la seguente: « 0,4 »;

4) al comma 3, sostituire la parola « 0,4 » con la seguente: « 0,1 »,

d) *al comma 10, sostituire le parole: « commi 3 e 4 » con le seguenti: « commi 2 e 3 ».*

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 di cui è ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. ».

Art. 010.

010.500

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 10 premettere il seguente:*

« Art. 010.

(Interventi per il personale della Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza

tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.”;

b) all’articolo 6, comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Al personale civile e militare della CRI e quindi dell’Ente, compreso quello di cui all’articolo 8, comma 2, assunto da altre Amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimenti – limitatamente al trattamento fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa – ed il trattamento del corrispondente personale dell’Amministrazione ricevente.” »;

b) all’articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l’anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall’anno 2025 da destinare all’incremento del fondo di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all’articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-ter. Al fine di incentivare le maggiori attività rese, in particolare, nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell’immigrazione dal personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5-quater. Per le finalità di cui all’articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito nell’ambito dell’ufficio di Gabinetto del Ministro dell’interno, in aggiunta all’attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l’organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 330.515 a decorrere dal 2024.

5-quinquies. Il dirigente generale di cui al comma 5-quater, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell’interno,

secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b).

5-*sexies*. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementare di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

5-*septies*. Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare assunzioni di personale da destinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5-*octies*. Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: “Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione.” e dopo le parole: “Ai fini dell'attuazione del comma 891” sono aggiunte le seguenti “e del presente comma” »;

c) dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: “le amministrazioni comunali”, sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale”;

b) al comma 3-*quinqies*:

1) le parole: “dai comuni interessati”, sono sostituite dalle seguenti: “dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale”;

2) le parole: “tra i comuni”, sono sostituite dalle seguenti: “tra le amministrazioni”;

3) le parole: “i comuni interessati”, sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni interessate”;

4) le parole: “il comune beneficiario”, sono sostituite dalle seguenti: “le amministrazioni beneficiarie”.

Conseguentemente, le parole “entro il 31 luglio 2023”, sono sostituite dalle seguenti “31 agosto 2024”.

Art. 10-ter.

(Rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, da destinare all’incremento dell’indennità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Art. 10-quater.

(Sistemi informativi in materia di reclutamento, formazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole “dipendenti della pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “nonché per finanziare la gestione corrente e l’evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente”. Le parole “per la formazione” sono soppresse.

Art. 10-quinquies.

(Misure a favore del comune di Caivano)

1. Per le amministrazioni di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM. »;

d) *all’articolo 63, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

« 5-bis. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di in-

dirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020;

b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR;

c) quanto a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65;

d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.

5-*ter*. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure urgenti in materia di istruzione)" »;

e) *all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. Al fine di potenziare l'azione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni e Sezioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024- 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'Area dei funzionari, prevista dal CCNL 2019-2021 – Comparto funzioni centrali prevista dal CCNL 2019-2021 – Comparto funzioni centrali con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno

può altresì avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3-*ter*. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per l'anno 2024 e di euro 5.299.676 a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per l'anno 2024 e di euro 198.240 a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 250.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 88.328 per l'anno 2024 e di euro 52.997 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma. »;

f) dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

« Art. 66-bis.

(Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale)

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4^a serie speciale – Concorsi ed Esami – n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

2. Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

3. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa nella misura massima di Euro 256.928,00 per l'anno 2024.

4. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 organiz-

zati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM. »;

g) dopo l'articolo 67 inserire i seguenti:

« Art. 67-bis.

(Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione)

1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.

2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

3. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale

effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 67-ter.

(Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, assicurandone la piena operatività ed il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 16, comma 3, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;”.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area Funzionari.

4. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento

il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

5. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unità di personale dirigenziale non generale e n. 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area Funzionari, del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di euro 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032, e di euro 3.023.040 a decorrere dall'anno 2033. È altresì autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 500.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 2, 3 e 5. »;

h) *all'articolo 79, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

« 1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 846, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 850, dopo le parole: “per l'anno 2023” sono inserite le seguenti: “e a titolo gratuito per l'anno 2024”.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

i) *dopo l'articolo 88, sono inseriti i seguenti:*

« Art. 88-bis.

(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)

1. All'articolo 20, comma 2-*quater*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023,

n. 74, dopo le parole: “del presente articolo”, sono inserite le seguenti parole: “, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.”

2. All’articolo 20, comma 2-*quinques*, del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo le parole: “Entro il termine” sono inserite le seguenti: “del 30 giugno 2024” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-*ter*, al fine di assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con l’organizzazione di cui alla tabella allegato VI-*bis* Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesima tabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria.”

Art. 88-*ter*.

(Modifiche all’articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all’articolo 28-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: “del turismo,” sono aggiunte le seguenti: “del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani,”;

b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: “generale e” sono aggiunte le seguenti: “due posti di funzione dirigenziale di livello non generale”;

c) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma”;

d) al comma 3, al terzo periodo, le parole: “dell’incarico dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “degli incarichi dirigenziali”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 352.937, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 14.187.443;
2025: - 14.230.515;
2026: - 20.050.818

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 4.000.000;
2025: - 4.000.000;
2026: - 4.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 2.398.940;
2025: - 3.479.456;
2026: - 3.479.456.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 700.000;
2025: - 3.000.000;
2026: - 3.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 66, al comma 1 sostituire le parole « 190 milioni di euro per l’anno 2024, di 290 milioni di euro per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro per l’anno 2026 » con le seguenti « euro 187.739.236 per l’anno 2024, di euro 284.179.697 per l’anno 2025 e di euro 200.000.000 per l’anno 2026 ».

Conseguentemente, all’articolo 67, comma 1, le parole: « euro 179 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 177,47 milioni »;

Conseguentemente, dopo l'allegato 5, inserire il seguente:

ALLEGATO VI-bis
(Art. 88-bis)

Organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria

DOTAZIONE ORGANICA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
n. 1 Capo Dipartimento, che assume la denominazione di « Direttore Generale della giustizia tributaria »
n. 3 Dirigenti di livello generale
n. 18 Dirigenti di livello non generale destinati agli uffici centrali del Dipartimento
n. 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui n. 83 unità di area funzionari, n. 31 unità di area assistenti e n. 6 unità di area operatori
n. 35 Dirigenti di livello non generale destinati alla direzione dei 124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
n. 2.204 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, di cui alla tabella C allegata al D.M. 3 settembre 2015 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 215 del 16 settembre 2015
n. 2 dirigenti di livello non generale e n. 72 unità di personale amministrativo di cui alla tabella C allegata al citato D.M. 3 settembre 2015, a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
<i>UFFICI CENTRALI</i>
Direttore Generale della giustizia tributaria
Dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca
Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale:
I – Segreteria del Direttore Generale, coordinamento dell'attività pre-legislativa e dei progetti dipartimentali, protocollo e affari generali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne.
II – Vigilanza e audit sugli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria; gestione e vigilanza dell'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario.
III – Coordinamento in materia di risorse strumentali e di gestione del personale, formazione e rapporti sindacali.

IV – Pianificazione strategica, programmazione delle attività e dei processi dipartimentali, controllo di gestione.
Direzione di livello generale I – Normativa, affari giuridici e magistrati
Ufficio I – Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; 'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione.
Ufficio II – Analisi, elaborazione e predisposizione di schemi di atti normativi in materia di processo tributario, servizi di giustizia, ordinamento giudiziario e spese di giustizia.
Ufficio III – Analisi, elaborazione e predisposizione di direttive in materia di spese di giustizia; rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato; coordinamento dell'attività di difesa degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.
Ufficio IV – Gestione del contenzioso in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.
Ufficio V – Coordinamento e gestione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito; studi e approfondimenti della giurisprudenza tributaria.
Ufficio VI – Gestione dello stato giuridico e economico dei magistrati e dei giudici tributari.
Ufficio VII – Gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari e del relativo contenzioso.
Direzione di livello generale II – Sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio
Ufficio I – Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; 'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione; organizzazione degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.
Ufficio II – Definizione e gestione del piano di sviluppo informatico dipartimentale e del piano degli investimenti; governo del contratto con l'ente strumentale e monitoraggio della qualità dei servizi erogati; gestione e monitoraggio del budget del Piano di sviluppo informatico e liquidazione dei corrispettivi all'ente strumentale.
Ufficio III – Gestione dell'infrastruttura di rete dipartimentale; sicurezza informatica nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche; gestione degli accessi e delle abilitazioni degli utenti al sistema informativo della giustizia tributaria.
Ufficio IV – Gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria; avvio, esecuzione e consuntivazione delle relative attività progettuali; collaudi delle attività, dei prodotti e dei servizi relativi al sistema informativo della giustizia tributaria.
Ufficio V – Gestione e coordinamento dei progetti ICT dipartimentali, anche finanziati con risorse europee; gestione infrastrutturale dei portali web del Dipartimento; rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale ed con altri enti e istituzioni; rilevazione dei fabbisogni e definizione del programma di acquisto di beni e servizi informatici del Dipar-

timento e svolgimento dell'attività contrattuale di acquisto; gestisce del patrimonio informatico degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento.
Ufficio VI – Gestione delle risorse finanziarie destinate al pagamento delle partite stipendiali dei magistrati tributari, dei compensi spettanti ai giudici tributari e al garante del contribuente; gestione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali; elaborazione dello stato di previsione della spesa, dell'assestamento e del consuntivo, con riguardo ai capitoli del bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento.
Ufficio VII – Rilevazione e analisi statistica concernente l'andamento del contenzioso tributario e l'attività delle Corti di giustizia tributaria; rapporti con l'istituto nazionale di statistica.
<i>UFFICI TERRITORIALI</i>
N. 124 Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (attribuzioni e competenze di cui al D.M. 31 maggio 2022 pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 185 del 9 agosto 2022) da attribuire a n. 35 Dirigenti di livello non generale.

Art. 11.**11.500****I RELATORI**

Alla prima sezione del disegno di legge « Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 », apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 11, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per il primo trimestre 2024. ».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 », con le seguenti: « è incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »;

b) *all'articolo 49, comma 2, dopo le parole: « del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento » inserire le seguenti: « , attuando la progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 190 euro mensili, comprensivi dei familiari a carico, »;*

c) dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

« Art. 56-bis.

(Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 8,4 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.

2. Al fine di promuovere la formazione delle studentesse e degli studenti in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la promozione della sicurezza stradale, con una dotazione di euro 400.000 per l'anno 2024, destinato alla realizzazione di laboratori innovativi di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti e di attribuzione delle risorse di cui al comma 2, riservate alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «è incrementato di 91,2 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

d) dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

« Art. 65-bis.

(Potenziamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa annua aggiuntiva di 250,000 euro in favore di ciascuna Camera.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «è incrementato di 99,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;

e) dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

« Art. 74-bis.

(Disposizioni in materia di tutela delle specie autoctone)

1. L'operatività del Nucleo di ricerca e valutazione di cui all'articolo 1, comma 835 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata anche per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 100.000 per l'anno 2024. ».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «è incrementato di 99,9 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

f) dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

« Art. 85-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore di enti locali)

1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le risorse di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 112 e 112-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2023, e non ancora versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere svincolate ed utilizzate, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il finanziamento di spese correnti connesse all'erogazione di beni e servizi individuati come prioritari da ciascun ente. »;

g) all'allegato VI dell'articolo 88, comma 3, Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, sopprimere il rigo 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «è incrementato di 99,947 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 »;

h) *all'articolo 88, dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

« *7-bis.* Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo previsto per l'anno 2024 alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145 ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica previsto al comma 7 del presente articolo.

7-ter. Nel caso di rinuncia del contributo per l'anno 2024 di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare gli stessi importi per investimenti per le finalità previste dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come da tabella A allegata. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

7-quater. In alternativa, le regioni possono chiedere la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle stesse, la facoltà è comunicata da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2024.

7-quinquies. Alla copertura degli oneri pari a 350 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi dei commi precedenti e per 140,20 milioni di euro mediante accantonamento di risorse non spendibili nei bilanci regionali secondo gli importi indicati nella tabella B allegata fermo restando l'equilibrio di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118; in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.

7-sexies. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026, ».

Tabella A

Regioni	Percentuali di riparto	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno	investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno
Abruzzo	3,16%	6.635.090,63	6.635.090,63	3.317.545,32

Basilicata	2,50%	5.242.018,63	5.242.018,63	2.621.009,32
Calabria	4,46%	9.358.294,63	9.358.294,63	4.679.147,32
Campania	10,54%	22.112.588,73	22.112.588,73	11.056.294,37
Emilia-Romagna	8,51%	17.846.802,63	17.846.802,63	8.923.401,32
Lazio	11,70%	24.553.556,53	24.553.556,53	12.276.778,27
Liguria	3,10%	6.505.456,32	6.505.456,32	3.252.728,16
Lombardia	17,48%	36.678.340,21	36.678.340,21	18.339.170,11
Marche	3,48%	7.306.008,95	7.306.008,95	3.653.004,47
Molise	0,96%	2.008.227,68	2.008.227,68	1.004.113,84
Piemonte	8,23%	17.260.687,68	17.260.687,68	8.630.343,84
Puglia	8,15%	17.104.331,47	17.104.331,47	8.552.165,73
Toscana	7,82%	16.400.728,53	16.400.728,53	8.200.364,27
Umbria	1,96%	4.116.386,42	4.116.386,42	2.058.193,21
Veneto	7,95%	16.671.480,95	16.671.480,95	8.335.740,47
TOTALE	100,00%	209.800.000,00	209.800.000,00	104.900.000,00

Tabella B

Regioni	Percentuali di riparto	Accantonamento di risorse nei bilanci regionali non spendibili per l'anno 2024
Abruzzo	3,16%	4.433.935,68
Basilicata	2,50%	3.503.007,69
Calabria	4,46%	6.253.731,68
Campania	10,54%	14.776.858,63
Emilia-Romagna	8,51%	11.926.223,68
Lazio	11,70%	16.408.048,74
Liguria	3,10%	4.347.306,84
Lombardia	17,48%	24.510.501,90
Marche	3,48%	4.882.280,53
Molise	0,96%	1.342.009,16
Piemonte	8,23%	11.534.549,16
Puglia	8,15%	11.430.063,26
Toscana	7,82%	10.959.876,74
Umbria	1,96%	2.750.797,79
Veneto	7,95%	11.140.808,53
TOTALE	100,00%	140.200.000,00

Art. 18.**18.0.500**

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 18, sono inseriti i seguenti:*

« Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di locazioni dei beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 14, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

i. le parole: “di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui alle lettere *a*) e *b*), primo periodo, dell'articolo 10 e alle lettere *a*) e *g*) del comma 1 dell'articolo 11,”;

ii. dopo le parole: “al comma 2” le parole: “secondo periodo,” sono soppresse;

iii. in fine viene aggiunto il seguente periodo: “Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218”.

2. All'articolo 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dopo il comma 2-*septies* è aggiunto il seguente:

“2-*opties*. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa, di formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia può essere effettuata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e qualora accettata dalla Agenzia del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa da quest'ultima, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà d'inserire consensualmente modifiche limitatamente al recesso e all'opzione d'acquisto. Resta fermo che, in tali casi, così come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si

sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni d'investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici Istat nonché di una riduzione del 15 per cento del canone previsto.”.

Art. 18-ter.

(Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)

1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: “Per gli anni dal 2019 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”.

Art. 18-quater.

(Norma interpretativa e presunzione legale Esenzione IMU relativa alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e urgenti disposizioni in materia fiscale)

1. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: 1) gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; 2) gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza temporanea di esercizio attuale delle attività stesse.

2. Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.

3. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabi-

lito al comma 2 e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

4. A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadono nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 18-quinquies.

(Misure in materia di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale e disposizioni urgenti per la gestione degli immobili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di cyber sicurezza dello Stato, ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. Al fine di razionalizzare rassetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato, e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 2, comma 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'A-

genzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano. »;

b) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis.

(Misure relative all'Agenzia del Demanio)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n. 869 deve essere interpretato nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al titolo primo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 887.100 per il 2024, euro 181.400 per il 2025, euro 423.700 per il 2026, euro 378.000 per il 2027, euro 386.700 per il 2028, euro 395.700 per il 2029, euro 404.800 per il 2030, euro 414.000 per il 2031, euro 423.600 per il 2032 e euro 433.400 per il 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -7.500.000;

2025: -7.500.000;

2026: -7.500.000.

Art. 24.

24.0.500

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

« Art. 24-bis.

(Trasferimento dell'ammontare delle riserve tecniche di SACE S.p.A. da trasferire al bilancio dello Stato)

1. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: “dopo le parole: ‘è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell’economia e delle finanze’ sono aggiunte le seguenti: ‘, al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità, della medesima SACE S.p.A.’” »;

b) *dopo l’articolo 48, inserire il seguente:*

« Art. 48-bis.

1. All’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” »;

c) *all’articolo 49, al comma 2, dopo le parole:* « del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento » *inserire:* « attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, »;

d) *all’articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:*

« a) al comma 3, le parole: “evidenziando gli importi delle operazioni, e” e le parole: “L’attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza, dello Stato.” sono soppresse;

b) al comma 4, dopo le parole: “SACE S.p.A. rilascia” sono inserite le seguenti parole: “a condizioni di mercato” e le parole: “375 milioni” sono sostituite dalle seguenti parole: “600 milioni”;

c) al comma 13, le parole: “Ai fini della redazione del Piano di attività” sono sostituite dalle seguenti parole: “Ai fini del coordinamento con il Piano di attività” e le parole: “al fine di assicurare il coordinamento e l’efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche” sono sostituite dalle seguenti parole: “al fine di assicurare l’efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche” »;

e) *dopo l’articolo 56, inserire il seguente:*

« Art. 56-bis.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 913 è sostituito dal seguente:

“Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d’opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, del-

l'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti di prezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027”;

b) dopo il comma 913, è inserito il seguente:

“913-*bis*. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026.”;

c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine per stipula delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate.” »;

f) all'articolo 60, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da “Expo 2025 Osaka”, nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal “Commissariato EXPO 2025” e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »;

g) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:

« **Art. 62-*bis*.**

(Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale)

1. All'articolo 1, comma 712, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “settore navale” sono aggiunte le seguenti: “incluso quello subacqueo”;

b) dopo le parole: “trasformazione e revisioni di navi, motori,” sono inserite le seguenti: “sistemi elettronici.”

Art. 62-ter.

(Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”)

1. Al fine di assicurare l’operatività della Fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, di cui all’articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. »;

h) dopo l’articolo 74, è inserito il seguente:

« Art. 74-bis.

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1 dopo le parole: “entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.” sono aggiunte le seguenti: “Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha, altresì, l’obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell’acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo.”;

b) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: “eventi di portata catastofica,” sono aggiunte le seguenti: “eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive.”;

c) all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Possono, altresì, beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.”;

d) all’articolo 5, comma 2 le parole: “imprese agricole di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis”; dopo le parole: “nel settore agricolo” sono aggiunte le parole: “e della pesca”; infine alle lettere b) e c), dopo le parole: “credito agrario”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “e peschereccio”;

e) all’articolo 7, dopo le parole: “credito agrario”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “e peschereccio”. Conseguentemente, la rubrica del suddetto articolo è così modificata: “Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio” »;

i) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

« Art. 79-bis.

1. All'articolo 5 del DL 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.” ».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -500.000,00;
2025: -;
2026: -;

alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: -500.000,00;
2025: -;
2026: -.

Conseguentemente, all'Allegato IV, Articolo 55, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla Sezione B., paragrafo 4, numero 1., le parole: « 375 milioni » sono sostituite dalle seguenti parole: « 600 milioni » e al numero 1., romanino i), le parole: « alla decisione assunta con decreto » sono sostituite dalle seguenti parole: « al nulla osta »;*

b) *alla Sezione C., paragrafo 1., le parole: « L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato » sono sop-*

presse e al paragrafo 2., le parole: « con contabilità separata » sono sostituite dalle seguenti parole: « con gestione separata ».

Art. 25.

25.0.500

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

« Art. 25-bis.

1. Al fine di rafforzare i sistemi di soccorso e di protezione civile, di assicurare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio e di sostegno alle aree colpite da calamità naturali, nello stato di previsione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 6,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le Politiche del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo ».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 93,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 ».

b) *all'articolo 64, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è rifinanziato con un importo di 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 93,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 ».

c) *all'articolo 74, al comma 1 alla fine, sostituire le parole: « 90 milioni di euro » con le seguenti: « 100 milioni di euro ».*

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 90

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 ».

d) *dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

« Art. 74-bis.

Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 ».

Art. 30.

30.500

I RELATORI

All'articolo 30, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« *5-bis.* All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli 2020, 2021, 2022,2023, e 2024";

5-ter. I trattamenti pensionistici di cui al comma *5-bis* sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma *5-ter*, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. ».

Art. 33.

33.1000/500

I RELATORI

Alla lettera *b)*, dopo il comma *5-sexies*, inserire il seguente:

« *5-septies.* L'articolo *15-bis*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023,

n. 112 si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 optanti per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:

1. Assicurazione per l'invalidità Vecchiaia e Superstiti;
2. Assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
3. Assicurazione contro le malattie;
4. Assicurazione di maternità;
5. Assegni per il nucleo familiare. ».

Conseguentemente, all'articolo 33 la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e di decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego, nonché in materia di gestione previdenziale della magistratura onoraria ».

Art. 39.

39.500

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 39, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

« 5-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei LEPS di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), e comma 170 lettera f) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le Regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun Ambito Territoriale Sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Con le medesime modalità sono assicurate le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle

prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e alla legge 21 maggio 1998, n. 162.

5-ter. L'erogazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma *5-bis* e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalità previste dall'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *o*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'articolo 46, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al fondo di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.

5-quater. Alle attività di monitoraggio di cui ai commi *5-bis* e *5-ter* si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5-quinquies. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti integrazioni:

1) al comma 4, dopo le parole: "da porre a loro carico" sono inserite le parole: "e la relativa destinazione";

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"*4-bis.* Le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'Ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati" ».

b) *all'articolo 40:*

a) *al comma 1, le parole:* « euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 552.207.485 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025 »;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« *1-bis.* Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente

articolo, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 3, lettere da *a*) a *h*) del presente articolo. A valere sulle risorse di cui al precedente periodo, sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli *Special Olympics World Winter Games 2025*. »;

c) *al comma 3:*

1) *all'alinea, le parole:* « collegate a una » *sono sostituite dalle seguenti:* « collegate a una o più »;

2) *la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

« *h*) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà. »;

d) *al comma 5, le parole:* « al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi 1 e 1-bis, primo periodo, »;

e) *al comma 6 le parole:* « è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 » *sono sostituite dalle seguenti:* « è decrementato di 320,4 milioni di euro per l'anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

Conseguentemente, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e finanze, alla Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (1), programma Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (1.6), apportare le seguenti variazioni:

2024:

CP: 0
CS: -37.000.000

2025:

CP: 0
CS: -40.000.000

2026:

CP: 0
CS: -40.000.000

2027:

CP: 0

CS: -30.000.000

39.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 39-bis.

(Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione)

1. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltretutto nell'acquisto di farmaci veterinari.

2. Al fondo di cui al comma 1, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 250,000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025, 250.000 per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore ai sessantacinque anni.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità di accesso al fondo. ».

Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 99,750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 ».

Art. 50.

50.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

« Art. 50-bis.

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione del Fondo di cui

al primo periodo è incrementa di 5.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026”.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Art. 54.

54.1000

IL GOVERNO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1. All'articolo 54 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025” sono sostituite con le seguenti: “è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 310 milioni di euro per l'anno 2.025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030”;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

“2-bis Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”.

Conseguentemente:

allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono apportate le seguenti variazioni: Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese

Programma 7 – Incentivazione del sistema produttivo:

2024:

CP: 0;
CS: 0.

2025:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

2026:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

Fino all'anno 2030.

Programma 15 – Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie:

2024:

CP: 0;
CS: 0.

2025:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

2026:

CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.

Fino all'anno 2030

2. All'articolo 56:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Al fine di consentire l’approvazione da parte del CIPRESS entro l’anno 2024 del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell’articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58, nelle more dell’individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l’onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l’anno 2024, 885 milioni di euro per l’anno 2025, 1.150 milioni di euro per l’anno 2026, 440 milioni di euro per l’anno 2027, 1.380 milioni di euro per l’anno 2028, 1.700 milioni di euro per l’anno 2029, 1.430 milioni di euro per l’anno 2030, 1.460 milioni di euro per l’anno 2031 e 260 milioni di euro per l’anno 2032.

1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa di:

a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 per l'anno 2025, 50 per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per le Regioni Sicilia e Calabria dalla delibera CIPESS n. 25 del 2 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 2), della legge n. 178 del 2020.

1-*ter*. Gli accordi per la coesione da stipulare tra la Regione Siciliana e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 danno evidenza degli importi annuali a destinazione delle risorse alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 1-*bis*, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al comma 1-*bis*, lettera b).

1-*quater*. Entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e la relativa articolazione annuale.”;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: “è autorizzata la spesa complessiva di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro

per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 100 per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027”;

c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

a) contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

b) destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute;

c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato di cui alle disposizioni del Libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei Piani regolatori generali.

7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis individua:

a) per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 7-bis, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 162, e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;

b) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui al medesimo comma 7-bis;

c) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi della lettera b), da realizzarsi prioritariamente nelle città capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di regioni.

7-quater. Ai fini di cui ai commi 7-bis e 7-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della Ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

7-sexies. Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa – goccia e del nuovo campus del politecnico 'campus Nord' a Bovisa-Milano, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-septies. Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 19,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e quanto a 9,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-octies. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti e Isernia è autorizzata la spesa di euro 15,5 per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma, pari a euro 15,5 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7-nonies. Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell'opera 'Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera' e del commissario straordinario per la realizzazione del 'collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse', nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.

7-decies. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per la realizzazione del 'Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)' si applica l'articolo 4 comma 5, terzo periodo del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.

7-undecies. È autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per il 2024 a favore della società Sport e Salute al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede.

7-duodecies. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 523, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 397, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 405, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 4, comma 6, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 89, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.”.

3. Dopo l'articolo 56, è inserito il seguente:

“Art. 56-bis.

(Aiuti per il territorio di Caivano)

1. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*.

2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la Regione

Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Alle finalità dei commi 1 e 2 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.” ».

Art. 65.

65.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 65-bis.

(Installazione colonnine di emergenza)

1. Sono stanziati 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025 e 250.000 euro per l'anno 2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade, strade extra-urbane.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, previa consultazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1. ».

Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 99,750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 ».

65.0.1000/500

I RELATORI

All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

“5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter, si provvede:

1. per gli anni dal 2018 al 2023, a valere sulle risorse stanziato dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal-

l'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

2. per le successive annualità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.”;

b) al comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “All’attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 5.”;

2) il terzo periodo è soppresso. ».

b) *il comma 7 è soppresso.*

65.0.1000/501

I RELATORI

All’emendamento 65.0.1000, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: “con almeno nove anni e sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “con almeno sei anni” ».

Art. 70.

70.500

I RELATORI

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all’articolo 70, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.

1-*ter*. È autorizzata l'assegnazione, anche per l'anno 2024, nel limite di ulteriori euro 40.000.000, del contributo forfetario *una tantum* per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e rifinanziamenti successivi. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse *pro quota* assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

1-*quater*. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-*ter*, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024:

a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi;

b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 21 del 2022;

c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024;

d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132.

1-*quinquies*. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.

1-*sexies*. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari ad euro 26.000.000 per l'anno 2024.

1-*septies*. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.

1-*octies*. I permessi di soggiorno di cui al comma 1-*septies* possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) *all'articolo 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

« 1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli intendenti funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026; al predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1-*bis*. Il Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, può proporre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre Regioni e delle Province Autonome al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della Regione Lazio per l’ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il citato Dipartimento provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 1-*ter*, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome, assicurando l’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

1-*ter*. Per l’attuazione del comma 1-*bis* può essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro nell’ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 1.

1-*quater*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, il Commissario straordinario provvede:

a) alla definizione, d’intesa con la Regione Lazio e con Roma Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario degli eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all’intero anno giubilare, comprensivo del piano di dispiegamento ed accoglienza dei volontari interessati;

b) alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quadro esigenziale, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti di cui al comma 1-*ter*. ».

Conseguentemente, all’articolo 70, comma 1, sostituire le parole: « sono aggiunte le seguenti: “e di 300 milioni di euro per l’anno 2024” » con le seguenti: « sono aggiunte le seguenti: “e di 274 milioni di euro per l’anno 2024” ».

Art. 81.

81.0.500

I RELATORI

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

« Art. 81-*bis*. »

1. È predisposta l’attività di recupero di un immobile sito nel Comune di Poggio Reale (TR), di proprietà del Comune stesso da destinare

a Museo archeologico del Comune di Poggio Reale, per una spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. ».

81.0.501

I RELATORI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

« Art. 81-bis.

1. Presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN), è prevista la realizzazione di un asilo nido per una spesa di 200.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. ».

Art. 85.

85.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 85-bis.

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle azioni strategiche "Innovazione PA", ai fini del potenziamento delle capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta

Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. ».

Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » con le seguenti: « 99,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 ».

Art. 89.

89.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 89-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni per il 2025 e 12 milioni per il 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 6 milioni per l'anno 2024, 12 milioni per il 2025 e 12 milioni per il 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 1 e 2. ».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro dall'anno 2024 », con le seguenti: « 88 milioni di euro per l'anno 2024, 76 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2027. ».

Art. 100.

100.TAB.11.500.5

I RELATORI

Alla tabella n. 11, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione: 1 « Ricerca e innovazione », Programma 1.1

« Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata », *apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

2025:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

2026:

CP: +500.000;

CS: +500.000.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria

105^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (n. 100)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 17, comma 1, lettera *g*), e 20, comma 1, lettera *a*), numero 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) illustra il decreto-legge in titolo, facendo presente che esso introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015 in materia di adempimento collaborativo in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *g*), numero 1), e dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), numero 4), della legge n. 111 del 2023 di « Delega al Governo per la riforma fiscale ».

In particolare, per quanto riguarda le norme di delega, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera *g*), n. 1) della legge n. 111 del 2023, le norme rivolte a incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti dovranno prevedere il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo (cosiddetta *cooperative compliance*) di cui al titolo III del decreto legislativo n. 128 del 2015.

Il relatore si sofferma dettagliatamente sui contenuti della legge delega, ricordando i principi e criteri direttivi con particolare riferimento al-

l'obiettivo di accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse e di consentire l'accesso al regime di adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione richiesti, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo. Ulteriori principi concernono l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *b*) delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali e la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato alla 6^a Commissione permanente in sede consultiva il 5 dicembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 5 gennaio 2024.

In sintesi, lo schema in esame introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali (articolo 1), la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili (articolo 1, comma 1, lettera *a*)); l'emana-zione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti (articolo 1, comma 1, lettera *b*)); procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi (articolo 1, comma 1, lettera *c*)). Si prevedono, inoltre, nuove forme di contraddittorio tra contribuente e l'Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 1, lettera *c*)); la non applicazione delle sanzioni amministrative in presenza della tempestiva ed esauriente comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello dei rischi fiscali (articolo 1, comma 1, lettera *c*)); la non punibilità delle condotte riconducibili a dichiarazione infedele dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente (articolo 1, comma 1, lettera *c*)); la riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento

(articolo 1, comma 1, lettera *c*)) e l'introduzione di soglie dimensionali per l'accesso al regime, progressivamente decrescenti; esso dal 2028 è applicabile a contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro (articolo 1, comma 1, lettera *d*)).

Per la modifica delle modalità di adesione e di esclusione dal regime, sono previste forme di contraddittorio tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente (articolo 1, comma 1, lettera *d*)); l'introduzione di un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, riservato a contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, cui sono ricondotti alcuni benefici fiscali (articolo 1, comma 1, lettera *e*)). Da ultimo, sottolinea l'introduzione infine di un regime transitorio per i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame (articolo 1, comma 3).

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GARAVAGLIA ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha avanzato una nuova proposta di parere, sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di compiere approfondimenti.

Il sottosegretario Sandra SAVINO fa presente che tale valutazione è in corso.

Il PRESIDENTE sottolinea la rilevanza di tale approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di convocare una seduta pomeridiana, alle ore 15, per proseguire l'esame degli Atti del Governo all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**106^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GARAVAGLIA dà la parola al sottosegretario Sandra Savino, in merito alla proposta di parere formale avanzata dal relatore, pubblicata in allegato nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO formula un rilievo relativamente alla lettera *a*) del parere presentato dal relatore, osservando che l'accorpamento dei termini di versamento va valutata anche alla luce di eventuali esigenze di liquidità delle imprese, stante il vigente calendario dei termini di versamento. Sulle altre osservazioni non esprime alcuna valutazione.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) prende atto di tale valutazione sottolineando l'assenza di rilievi in merito all'osservazione di cui alla lettera *c*) in materia di compensazione tra crediti IVA e versamenti rateali. Dopo aver rimarcato l'inopportunità di un voto relativamente ad una questione sulla quale il Governo non fornisce alcuna valutazione, propone alla Commissione di esprimersi votando per parti separate, ferma restando l'espressione di un parere favorevole, consentendo in tal modo ai Gruppi di poter decidere il proprio orientamento sui singoli punti.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*), dopo aver ribadito il giudizio critico sull'atto in esame, sottolinea che la proposta di parere si concentra su pochi e specifici aspetti, in merito ai quali appare assolutamente condi-

visibile la posizione espressa dal Presidente. Si dichiara quindi a favore di un rinvio della votazione, per acquisire un pieno orientamento del Governo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO ribadisce che l'unica criticità a giudizio del Governo è rappresentata dalla osservazione di cui alla lettera a).

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) esprime la forte contrarietà a nome della propria parte politica circa un eventuale intervento normativo che consenta l'utilizzo in compensazione di crediti IVA rispetto a piani di rateizzazione delle imposte. Si tratta di una questione rilevante e invita la Commissione a valutarne la portata, pur prendendo atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo.

Dopo un intervento del senatore LOSACCO (*PD-IDP*), volto a chiedere chiarimenti in merito alle parti da sottoporre al voto, interviene il senatore ORSOMARSO (*FdI*), a giudizio del quale sarebbe opportuno un rinvio della votazione per consentire quell'approfondimento e quella attenzione opportunamente richiamata dal Presidente.

Il PRESIDENTE specifica che la Commissione potrebbe procedere alla votazione delle singole osservazioni. Condivide l'ipotesi di rinvio, ma fa presente che il termine per esprimersi scade nella giornata di domani.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) si dichiara incidentalmente sorpreso per le valutazioni critiche espresse e rimarca l'obiettivo di semplificazione sotteso alla proposta di parere, con particolare riferimento alla possibilità che le imprese possano utilizzare un credito vantato nei confronti dell'Erario per onorare le scadenze dei piani di rateizzazione già concessi. La insistenza circa una valutazione governativa appare, d'altro canto, superata dalla formula utilizzata dal parere che già rimette a una futura analisi del Governo l'opportunità di tradurre in norma il citato obiettivo; in tale sede potranno essere valutate tutte le sfaccettature e gli effetti anche indiretti della compensazione proposta anche al fine di contrastarne un eventuale utilizzo non corretto. Ritiene pertanto che le osservazioni da lui proposte presentino profili di plausibilità e di interesse per i contribuenti ai quali verrebbe offerta un'ulteriore opportunità di rispettare le obbligazioni tributarie.

Il senatore BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) prende atto della sostanziale conferma dell'orientamento del relatore rispetto al parere proposto, nonostante le osservazioni del rappresentante del Governo e dei rilievi espressi dal presidente Garavaglia. Ritiene quindi che si possa procedere alla votazione per parti separate come proposto dal Presidente.

Su richiesta dei senatori LOTITO (*FI-BP-PPE*) e TURCO (*M5S*), il sottosegretario Sandra SAVINO ribadisce che l'obiettivo di accorpare i

termini di versamento come proposto nell'osservazione di cui alla lettera *a*) non trova il favore del Governo. Sostanzialmente quindi si rimette all'orientamento della Commissione su tale punto, nulla aggiungendo rispetto a quanto già dichiarato in premessa.

Il presidente GARAVAGLIA ritiene sufficiente tale ultima dichiarazione del rappresentante del Governo.

Il senatore TURCO (*M5S*) interviene nuovamente per esprimere forti perplessità sull'osservazione di cui alla lettera *a*), osservando che ci sono numerosi profili che suffragano il giudizio critico. Sulla compensazione diretta di crediti IVA e versamenti di rateizzazione, astrattamente condivisibile, ritiene essenziale chiarire che solo i crediti certificati e assentiti dall'Agenzia possano essere eventualmente utilizzati dai contribuenti. Viceversa, tenuto anche conto della differente natura delle poste finanziarie per il bilancio pubblico, ritiene problematica la proposta del relatore. Insiste pertanto per la votazione per parti separate come proposta dal Presidente.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*) invita il relatore a prendere atto della contrarietà del Governo sull'osservazione di cui alla lettera *a*).

Su richiesta del senatore TURCO (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO ribadisce il proprio orientamento facendo presente che la formula utilizzata rimette in successiva sede proprio la valutazione dell'opportunità di tener conto o meno dell'osservazione.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) non condivide tale impostazione preferendo che la Commissione possa deliberare avendo una piena contezza dell'esito delle osservazioni del parere. Ai fini di esplicitare la posizione politica del proprio Gruppo, fa presente che la compensazione dei crediti IVA non può che essere consentita per posizioni certificate e validate dall'Agenzia delle entrate almeno rispetto a due esercizi precedenti l'utilizzo in compensazione. Per raggiungere tale esito invita il relatore a modificare il parere in tal senso.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) non ritiene di accogliere tale modifica e condivide la proposta di votare separatamente le osservazioni recate dal parere, ad eccezione della lettera *a*) che considera superata, visto il parere del Governo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione procede alla votazione separata delle osservazioni, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), ferme restando le premesse e il parere favorevole: sono quindi accolte a maggioranza, previa dichiarazione di voto contrario del senatore Borghesi, a nome del Gruppo Lega, in merito alla lettera *c*).

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 93**

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Atto del Governo n. 93),

premesso che:

l'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023 reca i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi,

considerato che:

l'obiettivo della semplificazione degli adempimenti costituisce un fattore fondamentale nella revisione del rapporto tra fisco e contribuenti nell'ottica di una riduzione degli stessi e di un incremento dell'adesione spontanea alle obbligazioni tributarie,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 15 (semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRES e all'IRAP), nell'ambito delle semplificazioni rivolte ad eliminare rischiosità a carico del contribuente, l'eliminazione dell'obbligo di compilazione del quadro RU, ove da riferirsi a crediti di imposta il cui importo maturato è già noto alle amministrazioni pubbliche;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere all'articolo 17 (addebito in conto del F24 con scadenze future) la possibilità di utilizzare i crediti IVA anche per onorare piani di rateizzo di IVA e altra imposta non pagata nello stesso periodo d'imposta o a fronte di integrative del precedente periodo d'imposta;

c) valuti il Governo l'opportunità di rivalutare le fonti applicative della disciplina amministrativa di dettaglio, precisando che al riguardo l'interlocuzione del Garante della Privacy possa essere limitata ai casi strettamente necessari.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria
85^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni *ITS Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli *ITS Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati *ITS Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (n. 98)

(Parere al Ministro dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola alla relatrice per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice COSENZA (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) invita la relatrice ad integrare la proposta con un esplicito riferimento al parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), che ha svolto alcuni rilievi critici sul provvedimento in discussione.

La relatrice COSENZA (*FdI*), accogliendo l'invito rivolto dalla senatrice D'Elia, illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), in cui si richiama esplicitamente, nelle premesse, il parere espresso dal CSPI.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole della relatrice è posto ai voti ed approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate alcune riformulazioni di proposte emendative. Si tratta delle seguenti: 1.17 (testo 2), 1.54 (testo 2 corretto), 1.45 (testo 2), 2.100 (già em.to 1.0.3) e 2.0.2 (testo 2) del Presidente, che sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per il parere.

Informa che la senatrice Cosenza e il senatore Crisanti hanno presentato, rispettivamente, l'ordine del giorno n. 1 e n. 2 (con conseguente ritiro dell'emendamento 1.0.2).

Le riformulazioni degli emendamenti e i richiamati atti di indirizzo sono pubblicati in allegato.

Informa, inoltre, che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti e quindi non si può procedere alle votazioni degli emendamenti. Neanche la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il parere sul provvedimento in titolo.

La senatrice COSENZA (*FdI*) illustra l'ordine del giorno n. 1 volto a recuperare alcuni dei contenuti presenti nel testo originario della proposta emendativa 1.0.3, riformulata nell'emendamento 2.100 al fine di accogliere una richiesta in tal senso della relatrice.

Il PRESIDENTE invita la relatrice ad esprimere i propri pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati.

La relatrice BUCALO (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.17 (testo 2), 1.24, 1.45 (testo 2), 1.54 (testo 2 corretto), 1.57, 2.100 e 2.0.2 (testo 2).

Il parere è parimenti favorevole sugli emendamenti 1.14, 1.35, 1.36, 1.37, 1.47, 1.52 e 1.53, a condizione che siano riformulati nel senso indicato dalla relatrice.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.49, 1.50, 1.51, 1.0.1, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Invita indi i proponenti dei seguenti emendamenti a ritirarli, altrimenti il parere è da intendersi contrario: 1.1, 1.2, 1.9, 1.11, 1.15, 1.16, 1.19, 1.26, 1.41, 1.58, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6.

Invita poi la Commissione a votare le proposte emendative a sua firma.

Il parere è in fine favorevole sull'ordine del giorno n. 1 della senatrice Cosenza e sul n. 2 del senatore Crisanti (risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.0.2).

I proponenti degli emendamenti 1.14, 1.35, 1.36, 1.37, 1.47, 1.52 e 1.53 li riformulano nel senso indicato dalla relatrice in nuovi testi (pubblicati in allegato).

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) ritira gli emendamenti 1.31, 1.41 e 2.5, in ordine ai quali la relatrice non ha espresso un orientamento favorevole.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si riserva di esprimere successivamente i pareri del Governo sugli emendamenti e sugli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa del Governo, collegato alla legge di bilancio, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 18, al comma 1, istituisce il percorso liceale del « *made in Italy* », che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Il comma 2 prevede l'emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « *made in Italy* », sulla base di una serie di criteri. Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il comma 4 dispone che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del « *made in Italy* » a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del « *made in Italy* » ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Il comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del « *made in Italy* », su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione. Il comma 6 reca infine una disciplina specifica per il monitoraggio e la valutazione del percorso liceale del « *made in Italy* » da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Il Presidente relatore fa presente che le modifiche sostanziali apportate alla Camera, fortemente volute dalla propria parte politica, ha permesso di configurare tale percorso liceale come un percorso autonomo e non già come un'opzione nell'ambito del liceo delle scienze umane.

Così, benché per permettere l'avvio del percorso dal prossimo anno scolastico si offra la possibilità di inserire l'indirizzo *made in Italy* all'interno dell'opzione economico sociale, da quello successivo ci sarà un reale ampliamento dell'offerta formativa. Gli studenti avranno così maggiore possibilità di scelta e il nuovo liceo del *made in Italy* offrirà loro la possibilità di acquisire competenze trasversali e una maggiore connessione con il tessuto socioeconomico e produttivo del territorio di riferimento.

L'articolo 19 dispone la costituzione della fondazione denominata « Imprese e competenze per il *made in Italy* ». La fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, ivi comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy* e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo.

La fondazione conferisce ogni anno il premio di « Maestro del *made in Italy* » a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*.

L'articolo 21, al comma 1, stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

Il comma 2 modifica, innanzitutto, le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali. Viene poi modificata la disciplina relativa alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.

L'articolo 22 consente agli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza e di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

L'articolo 23 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura.

L'articolo 25 reca la definizione di « imprese culturali e creative », rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica.

Definisce, quindi, *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese.

Al riguardo, si ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. 637 (Disciplina delle imprese culturali e creative) e n. 882 (Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale).

L'articolo 26, comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Il comma 2, modificato dalla Camera, specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di va-

lorizzare le imprese culturali e creative. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame.

L'articolo 27 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e demanda a un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale.

L'articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria.

L'articolo 29 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative.

L'articolo 30 prevede l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un « Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative ».

Si apre la discussione generale.

La senatrice BUCALO (*FdI*) esprime soddisfazione per l'introduzione del percorso liceale del « *made in Italy* », che giunge al termine di un intenso lavoro portato avanti sin dalla scorsa legislatura e al quale la propria parte politica ha dedicato particolare attenzione. Al riguardo, dopo aver ricordato di aver presentato, sin dall'avvio della legislatura, uno specifico disegno di legge in materia (Atto Senato n. 497 di istituzione del liceo del *made in Italy*), rivolge un ringraziamento nei confronti del sottosegretario Paola Frassinetti per l'impegno profuso sul tema, da ultimo nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) richiama la posizione assunta dalla propria parte politica, già nel corso dell'esame in prima lettura, di forte contrarietà nei confronti del provvedimento, a fronte dell'indisponibilità della maggioranza ad accogliere proposte emendative migliorative presentate dalle opposizioni. In particolare, lamenta che l'istituzione del richiamato percorso liceale ha, a suo avviso, un intento prettamente propagandistico, mentre avrebbe ritenuto preferibile un impegno delle Istituzioni al rafforzamento dei percorsi liceali esistenti.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere, tenuto conto della viva contrarietà nei confronti del provvedimento, che potrà essere riconsiderata solo alla luce dell'eventuale approvazione, nella Commissione di merito, delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere, giudica condivisibile l'introduzione del menzionato percorso liceale, che dà risalto e forza al *made in Italy* anche sotto il profilo formativo degli studenti. Con riferimento alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, di cui agli articoli 25 e seguenti, chiede alla Presidenza ragguagli in ordine alle modalità con cui potrà proseguire l'esame congiunto dei provvedimenti richiamati nella relazione (fra cui vi è l'Atto Senato n. 637 a sua prima firma).

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), in risposta al senatore Occhiuto, fa presente che la modalità con cui potrà eventualmente proseguire l'esame dei disegni di legge n. 637 e n. 882 in materia di imprese culturali e creative sarà discussa in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel ribadire il giudizio negativo della propria parte politica sul provvedimento in titolo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore.

Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di imprese culturali e creative, stigmatizza il mancato stanziamento di risorse al settore e ritiene non condivisibile, nel complesso, la disciplina introdotta. Proprio per tali ragioni, reputa urgente che la Commissione riprenda sollecitamente l'esame congiunto, in sede redigente, dei richiamati disegni di legge.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore che, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

condivisi i contenuti in esso recati, che costituiscono un ulteriore tassello attuativo della disciplina di cui alla legge n. 99 del 2022, istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

tenuto conto del parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto,

esprime parere favorevole.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 924**

G/924/1/7

COSENZA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante l'istituzione della filiera formativa tecnico-professionale (Atto Senato 924),

premesso che:

nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, ed in particolare di quella dei rappresentanti di Confindustria, è emersa l'esigenza di rafforzare la connessione tra il mondo del lavoro e i percorsi di istituzione tecnico-professionale;

tale connessione è strategica al fine di aumentare la qualità del capitale umano e facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro,

impegna il Governo
a valutare l'opportunità di porre in essere le azioni necessarie per coinvolgere le Regioni, affinché sia proposta l'attivazione di percorsi di formazione tecnico-professionale idonei a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, sulla base dei dati di previsione sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, tenuto conto che i dati che emergono evidenziano la necessità dell'intervento.

G/924/2/7 (già em.to 1.0.2)

CRISANTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (Atto Senato 924),

premessi che:

il disegno di legge prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 », è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale;

la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR, ma sono molte le criticità presenti nel disegno di legge;

la qualità degli *ITS Academy* in Italia è molto diversa a seconda della regione di appartenenza con la conseguenza che le finalità perseguite dal disegno di legge rischiano di restare lettera morta con grave pregiudizio per gli studenti iscritti;

l'articolo 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, prevedono un sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli *ITS Academy*,

impegna il Governo a valutare l'opportunità per gli studenti iscritti agli *ITS Academy* che, a seguito del monitoraggio e valutazione di cui sopra, non risultino adeguati al conseguimento della missione di cui all'articolo 2 della suddetta legge, di adottare le iniziative necessarie al fine di istituire borse di studio per consentire loro la frequenza presso altri *ITS Academy* per una durata di sei mesi.

Art. 1.

1.14 (testo 2)

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'attuazione del presente comma garantisce l'invarianza degli organici del percorso quinquennale ».

1.17 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 8, primo periodo, dopo le parole: « sono definiti », aggiungere le seguenti: « i criteri di stipula degli accordi, ».

1.35 (testo 2)

RANDO, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti ».

1.36 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti ».

1.37 (testo 2)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti ».

1.45 (testo 2)

SBROLLINI

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera e), dopo le parole: « di insegnamento », aggiungere le seguenti: « e di formazione nonché addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi con le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) ».

1.47 (testo 2)

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 6, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: « , con particolare riferimento alle studentesse e agli studenti con disabilità ».

1.52 (testo 2)

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », al comma 7, lettera b), dopo la parola: « coprogettazione » aggiungere la seguente: « per la realizzazione ».

1.53 (testo 2)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera b), dopo la parola: « coprogettazione » aggiungere la seguente: « per la realizzazione ».

1.54 (testo 2 corretto)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, lettera b), dopo la parola: « coprogettazione » aggiungere la seguente: « per la realizzazione ».

Art. 2.**2.100 (già em.to 1.0.3)**

COSENZA

All'articolo 2, comma 1, inserire, dopo la lettera b), la seguente:

b-bis) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione gestito dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2.0.2 (testo 2)

MARTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei "campus" di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, ai fini del successivo riparto.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria

91^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULL'INTERGRUPPO PARLAMENTARE SULLE STRATEGIE DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL SETTORE OLIVICOLO

La senatrice NATURALE (M5S) rende noto di aver promosso la costituzione di un Intergruppo in materia di strategie di sviluppo e valorizzazione del settore olivicolo, con lo scopo di favorire interazioni con gli operatori e sinergie con l'attività parlamentare e governativa. In tale ambito, riferisce che domani avrà luogo, in sala Nassiriya, la presentazione ufficiale dell'Intergruppo, durante la quale vi saranno degustazioni di olio. A tale ultimo riferimento, avrebbe piacere di consegnare ai senatori della Commissione agricoltura alcune tipologie di prodotti olivicoli provenienti dal territorio dell'alta Daunia, nel quale si produce l'olio di peranzana, risalente all'epoca del Principe di San Severo, Raimondo De Sangro.

Dopo aver ricordato le origini di tale cultivar di olivo, ritiene essenziale celebrare le eccellenze agricole del *made in Italy*, imperniate in particolare sull'olio, tanto più che esso apporta benefici alla salute e all'ambiente in termini di cattura del carbonio. Si augura pertanto che la Commissione possa a sua volta supportare l'azione dell'Intergruppo.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 13,55.

IN SEDE REFERENTE

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DE CARLO comunica di aver indicato quale relatrice, per il seguito dell'esame, la senatrice Fallucchi. Dopo aver ricordato di aver già svolto la relazione introduttiva, dichiara aperta la discussione generale. Rammenta altresì che la Commissione ha convenuto di fissare a venerdì 15 dicembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

In proposito riferisce che, contrariamente a quanto ipotizzato ieri, l'esame del provvedimento dovrà concludersi entro la fine dell'anno, considerato che si stanziavano risorse a valere sull'esercizio finanziario in corso. Tiene comunque a precisare che il testo è stato oggetto di un esame approfondito presso l'altro ramo del Parlamento, tanto che è stato arricchito anche di proposte emendative dell'opposizione. Manifesta tuttavia rammarico per l'impossibilità, in seconda lettura, di apportare ulteriori modifiche e integrazioni e precisa che i lavori della settimana prossima saranno organizzati tenendo conto dell'andamento delle sedute dell'Assemblea e di quelle della Commissione bilancio, chiamata a rendere i pareri sugli emendamenti che saranno presentati.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) domanda se la Commissione tornerà a riunirsi martedì 19 dicembre.

Il PRESIDENTE puntualizza che – considerato l'attuale calendario dell'Assemblea – sarà prevista una seduta lunedì 18 dicembre per proseguire la discussione generale e illustrare gli emendamenti, fermo restando che la programmazione delle sedute sarà discussa in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previsto al termine della plenaria.

In discussione generale prende quindi la parola il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), il quale prende atto che i tempi di esame del provvedimento in titolo sono estremamente ristretti e, conseguentemente, non ci sono spazi per apportare modificazioni ad un testo, a suo parere, rimasto sostanzialmente inalterato anche a seguito dei limitati interventi occorsi durante l'esame in prima lettura.

Ritiene infatti che le misure in via di introduzione siano inefficaci a valorizzare il *made in Italy*, anche tenuto conto della scarsità degli investimenti previsti e delle risorse stanziare, per di più parcellizzate in micro-interventi di poco rilievo.

Richiama poi l'attenzione su talune misure che, oltre a non risultare proficue nei riguardi del *made in Italy*, sono suscettibili di generare pro-

blemi di più vasta portata. Annovera, tra queste, l'istituzione del liceo del *made in Italy*, che rischia di creare disorientamento nel sistema scolastico italiano.

Nel ribadire il giudizio negativo del suo Gruppo sul provvedimento in esame, invita a riflettere, più in generale, sull'andamento del processo legislativo, in cui il Parlamento si trova ad incidere in misura sempre più ridotta.

Preannuncia, infine, ulteriori dichiarazioni da parte del suo Gruppo in sede di illustrazione e di dichiarazione di voto sugli emendamenti.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), nel condividere le osservazioni del senatore Martella, pone in evidenza come, a fronte di un provvedimento che evoca, già nel titolo, sentimenti radicati di appartenenza nazionale, siano limitate le misure previste e scarse le risorse messe a disposizione.

Fa riferimento, in particolare, al sostegno all'imprenditorialità femminile, finanziato per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, e ai distretti del prodotto tipico italiano – peraltro già attivi sul territorio, per quanto presentati come una misura innovativa – ai quali sono destinati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Menziona, altresì, misure che appaiono non pertinenti all'oggetto del provvedimento, quali quelle relative al possesso di natanti.

Dopo aver rilevato criticamente che il testo in esame ha, a suo parere, trascurato approfondimenti e risultanze significative emerse dall'indagine conoscitiva svolta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ribadisce la mancata rispondenza dello stesso agli obiettivi preannunciati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria

143^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Intervenendo in luogo del relatore designato, senatore Berrino, il presidente ZAFFINI (*FdI*) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame. Segnala in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 2, nell'attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento le amministrazioni centrali e locali sono tenute al rispetto dei principi di inclusione sociale e di valorizzazione del lavoro.

L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva per il finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

Con riguardo all'affidamento di appalti pubblici, l'articolo 16 prevede l'adozione di linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti con riguardo alla sostenibilità, anche sulla base del rispetto degli obblighi in materia sociale e del lavoro.

L'articolo 18 istituisce il percorso liceale del «*made in Italy*», con la finalità di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*.

Il successivo articolo 19 dispone la costituzione della fondazione «*Imprese e competenze per il made in Italy*», specificandone gli scopi e recando previsioni in merito alle relative risorse umane.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Intervengono per dichiarazione di voto contrario a nome dei rispettivi Gruppi il senatore MAZZELLA (M5S) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

Previa verifica della presenza del numero legale la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

La seduta termina alle ore 8,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria

37ª Seduta

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Intervengono il direttore Cinema e serie TV, dottor Adriano De Maio, e l'amministratore delegato di Rai Cinema, dottor Paolo Del Brocco, accompagnati dal dottor Guido Alessandro Francesco Pugnetti, vice direttore Cinema e serie TV, dal dottor Fulvio Firrito, responsabile cortometraggi per il sociale, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice delle Relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 8.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore Cinema e serie TV e dell'Amministratore delegato di Rai Cinema

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Adriano De Maio, direttore Cinema e serie TV, e il dottor Paolo Del

Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, accompagnati dal dottor Guido Alessandro Francesco Pugnetti, vice direttore Cinema e serie TV, dal dottor Fulvio Firrito, responsabile cortometraggi per il sociale, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice delle Relazioni istituzionali.

Ricorda che entrambi gli ospiti sono stati ascoltati lo scorso 4 agosto in occasione dell'esame dello schema di contratto di servizio; rileva che l'audizione odierna costituisce una ulteriore preziosa occasione di confronto e di aggiornamento per la Commissione in relazione sia a tematiche specifiche relative alla produzione cinematografica e ai prodotti seriali, sia al Servizio pubblico in generale.

Cede quindi la parola al dottor De Maio e al dottor Del Brocco, per le loro esposizioni introduttive, alle quali seguiranno i quesiti da parte dei Commissari.

Il dottor DE MAIO e il dottor DEL BROCCO svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni la deputata ORRICO (*M5S*), il deputato LUPI (*NM(N-C-U-I)-M*), il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*), la deputata BOSCHI (*IV-C-RE*) e la PRESIDENTE.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori presso il Senato della Repubblica, invita il dottor De Maio e il dottor Del Brocco a fornire risposta scritta alle domande poste dai commissari. Ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 50/471 al n. 52/474 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 9,05.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(DAL N. 50/471 AL N. 52/474)**

BONELLI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere, premesso che:

la trasmissione «Domenica in» del 19 novembre scorso, si è aperta con un approfondimento sul terribile femminicidio della giovane Giulia Cecchettin, per il quale è stato arrestato in Germania l'ex fidanzato Filippo Turetta;

per parlare del caso sono intervenute la criminologa Roberta Bruzzone, l'ex magistrata e deputata della Lega Simonetta Matone, la deputata di Forza Italia Rita della Chiesa e l'autrice del libro «Amore Criminale» Matilde D'Errico;

nell'analizzare il grave fenomeno del femminicidio, che ha visto dall'inizio dell'anno produrre l'inaccettabile numero di 105 vittime, la deputata Simonetta Martone ha avuto modo di sottolineare come «Nella mia carriera, purtroppo, ne ho viste di situazioni simili, e sono uomini italici, figli di donne tipicamente italiane. Sono atteggiamenti che tendono a perpetrarsi. Cosa voglio dire. Sono archetipi che si perpetrano attraverso l'educazione, l'esempio, il perdonargliele tutte, il pensare che questa ossessione sia amore. Io non voglio crocifiggere questa povera donna che sarà distrutta, però il problema è quello. io non ho mai incontrato dei soggetti gravemente maltrattati, gravemente disturbati che avessero però delle mamme normali »;

quanto detto dall'ex magistrato rientra nel cosiddetto *victim blaming*, ovvero quel fenomeno in cui è la vittima ad essere nuovamente colpevolizzata per quanto le è accaduto. Nel caso specifico, quindi, donne e madri, vittime di violenze, secondo quanto dichiarato da Matone, avrebbero coadiuvato un modello controllante e disturbato nei loro figli maschi, più del padre che le esercitava violenza;

nel corso della puntata, inoltre, parlando della sorella di Giulia Cecchettin, è stato detto: «La sorella è rimasta l'unica donna di casa a dover accudire il padre e il fratellino», lasciando intendere che, in quanto donna, sia suo compito accudire e occuparsi della gestione familiare, depotenziando così la narrazione di violenza di genere;

nel trattare un tema così sensibile, che ha fortemente scosso l'opinione pubblica sarebbe stato necessario garantire il pieno rispetto del principio d'imparzialità, indipendenza e pluralismo riferito a tutte le diverse opinioni sociali, culturali e politiche sul tema, in modo da favorire l'autonoma formazione di opinioni ed idee da parte dei telespettatori –:

perché a discutere di un tema così delicato, nel programma RAI « Domenica In » del 19 novembre 2023, siano state invitate soltanto due esponenti del centrodestra e se alla luce delle considerazioni esposte in premessa l'azienda RAI reputi che nel programma sia stato adeguatamente garantito il pluralismo dei temi, dei soggetti e dei linguaggi riguardo la vicenda della giovane Giulia Cecchettin e al tema del femminicidio.

(50/471)

GRAZIANO, BAKKALI, FURLAN, NICITA, PELUFFO, STUMPO, VERDUCCI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere, premesso che:

nel corso della edizione di Domenica In trasmessa in data 19 novembre u.s. nell'affrontare il drammatico caso di cronaca di Giulia Cecchettin la conduttrice Mara Venier ha affermato testualmente che « occuparsi di femminicidio non è né di destra né di sinistra »;

suddetta considerazione in linea di principio sarebbe ineccepibile considerato che si tratta di una questione di civiltà peccato che la stessa conduttrice abbia invitato in studio a parlarne solo esponenti del centrodestra come la deputata Rita dalla Chiesa del gruppo di Forza Italia e la deputata Simonetta Matone del gruppo della Lega;

la deputata Matone ha anche rilasciato in quella sede affermazioni assolutamente discutibili come quella riferita ai colpevoli di femminicidio che avrebbero modelli materni diseducativi e non avrebbero avuto « mamme normali »;

ancora una volta in un contenitore di intrattenimento di grande richiamo per il servizio pubblico si manifesta una palese assenza di pluralismo assecondando una sola parte politica –:

si chiede di sapere se i vertici Rai siano a conoscenza di quanto accaduto e delle cose dette richiamate in premessa e se intendano tutelare la funzione di servizio pubblico anche nell'ambito dei programmi di intrattenimento assicurando pluralismo ed evitando la presenza di soli esponenti della maggioranza di governo.

(51/473)

RISPOSTA. – *Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Nel corso della puntata di « Domenica In » di domenica 19 novembre, è stato dedicato un segmento della trasmissione al caso della ragazza Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex Filippo Turetta. Lo spazio televisivo è stato deciso a poche ore dagli ultimi, strazianti, aggiornamenti su una vicenda drammatica che ha profondamente colpito l'opinione pubblica italiana.

In studio, oltre alla conduttrice Mara Venier, sono stati invitati alcuni opinionisti ed esperti per parlare di questo grave caso di cronaca, seguendo un criterio compositivo ispirato al pluralismo delle opinioni e alla completezza dell'informazione, pur nel contesto di un classico programma di intrattenimento quale è « Domenica In ».

In particolare, sono intervenuti: il giornalista e vicedirettore del Day Time Rai Alberto Matano, conduttore de « La vita in diretta », programma che ha seguito scrupolosamente e in modo altamente professionale la terribile vicenda di Giulia; la criminologa Roberta Bruzzone, esperta riconosciuta sui temi del femminicidio e della violenza domestica; l'ex Sostituto Procuratore presso il Tribunale dei minorenni di Roma (attualmente parlamentare) Simonetta Matone, personalità di comprovata esperienza e riconosciuta fama riguardo alle questioni della violenza di genere e, nello specifico, sui minori e sulle fasce più giovani della società; la giornalista e opinionista televisiva (attualmente parlamentare) Rita Dalla Chiesa molto nota al pubblico televisivo e da sempre attiva sul fronte dell'impegno sociale a favore della parità di genere; Matilde D'Errico, autrice e regista di « Amori Criminali », storico programma di Raitre dal 2007 impegnato nel racconto delle relazioni tossiche e delle loro tragiche degenerazioni.

La scelta del parterre di ospiti è stata dettata unicamente dal profilo professionale degli stessi ed è da riferirsi esclusivamente all'argomento affrontato. Lo spazio televisivo ha avuto un taglio di cronaca e di riflessione sociale, i fatti raccontati non sono stati in alcun modo trattati con un taglio di tipo politico ma favorendo la riflessione su un argomento che coinvolge – ed unisce nel dolore – chiunque, dai rappresentanti delle istituzioni ai cittadini comuni.

In più di un'occasione, la stessa conduttrice Mara Venier ha ricordato come il tema dell'aumento dei femminicidi in Italia e la giusta visibilità da offrire al numero 1522 dei centri antiviolenza debbano essere temi da tenere sempre al centro del dibattito pubblico, indipendentemente da qualsiasi schieramento o partito di appartenenza.

Al di là di ogni singola iniziativa editoriale, la Rai è consapevole del ruolo che deve svolgere quale impulso al necessario ed ampio dibattito per alimentare la cultura del rispetto delle donne e della figura femminile, contribuendo così ad arginare il drammatico fenomeno della violenza di genere sia fisica sia psicologica.

ORRICO. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere, premesso che:

Rai Cultura è una struttura della Rai che, dal 1975, si occupa delle attività culturali ed educative del servizio pubblico televisivo italiano;

la Rai continua ad essere la più grande azienda culturale del Paese;

dai dati derivanti dal monitoraggio del gradimento e della qualità risalenti al 2022 si evince una valutazione molto positiva per quanto concerne gli ambiti di « cultura » ed « educational » e di « approfondimento »;

nello specifico, Rai Cultura, anche nel momento più preoccupante della pandemia e della storia del Paese, ha prodotto, in collaborazione con il Miur, un'offerta didattica multimediale per ovviare ai disagi derivanti dal difficile periodo;

per come altresì denunciato dai sindacati di categoria si prospetta un taglio del 40 per cento del *budget* dedicato a Rai Cultura senza che dall'azienda sia stato avviato alcun confronto sulla questione –:

quali tempestive iniziative di competenza intendano adottare i vertici Rai per evitare che una così importante risorsa dell'azienda venga depauperata degli investimenti necessari per consentire a Rai Cultura di poter adempiere agli obblighi di servizio pubblico.

(52/474)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In via preliminare è opportuno premettere che nell'audizione in Commissione di vigilanza Rai dello scorso 30 novembre 2023, la Direttrice di Rai Cultura ed Educational, Silvia Calandrelli, in merito ad un eventuale taglio del budget alla Direzione da lei diretta, ha fatto presente che proprio in queste settimane è in corso da parte delle strutture competenti l'assegnazione del budget per tutte le direzioni aziendali. La Direzione Cultura ed Educational – come tutte le altre direzioni della Rai – ha avuto l'assegnazione del budget fino a giugno 2024, con possibilità quindi di una eventuale rimodulazione nel secondo semestre dell'anno.

La cultura ricopre un ruolo centrale e strategico per il servizio pubblico, in analogia alle altre Direzioni è stato richiesto un saving sui costi di funzionamento e soltanto un'ottimizzazione ed un'efficientamento riguardo al prodotto, senza incidere sulla qualità dell'offerta.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente
BRAMBILLA

La seduta comincia alle ore 15,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, del Dott. Stefano Delfini, Dirigente superiore della Polizia di Stato e Direttore del Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e di rappresentanti di UNICEF Italia

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Stefano DELFINI, *Dirigente superiore della Polizia di Stato e Direttore del Servizio Analisi Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, svolge alcune considerazioni e ringrazia il dott. Delfini per l'esauriente relazione svolta.

Laura BALDASSARRE, *responsabile dell'Advocacy istituzionale dell'UNICEF Italia* e Nicola DELL'ARCIPRETE, *coordinatore della risposta in Italia dell'UNICEF ECARO (Europe and Central Asia Regional Office)*, svolgono una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Marina MARCHETTO ALIPRANDI (*FdI*) e, a più riprese, Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*.

Laura BALDASSARRE, *Responsabile dell'Advocacy Istituzionale dell'UNICEF Italia* e Nicola DELL'ARCIPRETE, *coordinatore della risposta in Italia dell'UNICEF ECARO (Europe and Central Asia Regional Office)* replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta e le esaurienti relazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

La seduta inizia alle ore 14,55.

Esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2023.

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, illustra una nota di sintesi sui contenuti della Relazione in titolo. Intervengono per formulare osservazioni e richieste di chiarimento, il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

Plenaria (2^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GUERINI*

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il

senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) e Angelo ROSSI (*FDI*).

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 13 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari**

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 14.12 alle ore 14.17

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAGNI

La seduta inizia alle ore 14,17.

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario.

Esame delle risultanze delle audizioni svolte nel corso della missione a Treviso

Il PRESIDENTE comunica che l'esame in Ufficio di Presidenza del documento si è risolto con un consenso unanime; chiede quindi a tutti i componenti di esprimersi sul testo che verrà trasmesso al Prefetto di Treviso, con il quale dunque proseguirà l'interlocuzione sugli specifici profili di sicurezza inerenti alle attività produttive venete.

Il documento, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità dei presenti.

La seduta termina alle ore 14,20.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 13 dicembre 2023

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE:	
<i>Plenaria Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	Pag. 145
<i>Plenaria Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 145

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE

Mercoledì 13 dicembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

Incontro con il Rappresentante personale della Presidenza in esercizio dell'OSCE per il contrasto all'antisemitismo, Rabbino Andrew Baker, e con il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, Prefetto Giuseppe Pecoraro

L'incontro si è svolto dalle ore 13,05 alle ore 14.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14.

Comunicazioni del Presidente

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, intende innanzitutto rendere noto che sono stati definiti i componenti dei Comitati *ad hoc* Terrorismo e Migrazioni. Al Comitato *ad hoc* sul Terrorismo ha indicato al Presidente Kauma il collega Emanuele Loperfido, mentre al Comitato *ad hoc* sulle Migrazioni ha designato due parlamentari in rappresentanza della maggioranza e dell'opposizione, rispettivamente l'onorevole Fabrizio Comba e il senatore Alessandro Alfieri. L'onorevole Federica Onori, nostro rappresentante più giovane, partecipa al Network dei Giovani parlamentari dell'Assemblea OSCE. I due Comitati *ad hoc* e il Network si sono riuniti in occasione della Riunione autunnale a Jerevan.

Desidera inoltre comunicare che nel mese di gennaio si recherà a Vienna per incontri con il Segretariato OSCE e l'Ufficio delle Nazioni

unite per la droga e il crimine (UNOCT), nell'ambito del suo mandato di Rappresentante speciale del Presidente dell'Assemblea per la lotta alla criminalità organizzata e alle mafie.

Il prossimo appuntamento che vede coinvolta la Delegazione è rappresentato dalla missione di osservazione delle elezioni parlamentari anticipate in Serbia. A tale riguardo, ha contattato l'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, S.E. Luca Gori, per fissare un incontro di approfondimenti sulla situazione politica nel Paese.

Il successivo appuntamento sarà la riunione invernale a Vienna, che si svolgerà dal 22 al 23 febbraio 2024 e per la quale sono in distribuzione le informazioni generali e gli alberghi.

Propone infine di allegare al resoconto della seduta la sintesi della missione di osservazione delle elezioni parlamentari svoltesi in Polonia il 15 ottobre scorso (*vedi allegato 1*) e la relazione dell'attività svolta durante la Riunione autunnale di Jerevan (18-20 novembre 2023) (*vedi allegato 2*).

Ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

Elezioni parlamentari – Polonia, 15 ottobre 2023

L'Assemblea parlamentare dell'OSCE e l'ODIHR hanno organizzato una missione di osservazione delle elezioni parlamentari svoltesi in Polonia lo scorso 15 ottobre.

Per la Delegazione italiana all'Assemblea OSCE hanno preso parte alla missione di osservazione l'onorevole Eugenio Zoffili, Presidente della Delegazione, e la senatrice Anna Bilotti, entrambi impegnati nelle attività di osservazione a Cracovia; l'onorevole Emanuele Loperfido, dislocato nei dintorni di Varsavia e l'onorevole Catia Polidori, osservatrice a Danzica.

L'amministrazione elettorale ha svolto il suo lavoro in modo efficiente; il giorno delle elezioni le operazioni di voto si sono svolte in un clima sereno, gli elettori hanno partecipato in gran numero. Nella maggioranza dei seggi elettorali visitati, il processo è stato efficiente e ben organizzato. Si è potuto altresì notare che la segretezza del voto è stata spesso compromessa a causa del sovraffollamento dovuto dalla compresenza di molti elettori presso i seggi elettorali, dalle cabine elettorali non abbastanza spaziose per nascondere le schede di grandi dimensioni e dalla pratica degli elettori di compilare le schede fuori dalle cabine. Per quanto riguarda le operazioni di scrutinio, il numero limitato di conteggi osservati è stato generalmente giudicato trasparente. L'affluenza alle urne è stata di poco superiore al 72 per cento.

ALLEGATO 2

RELAZIONE SULLA 21^a RIUNIONE AUTUNNALE
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE*Jerevan, Armenia, 18 – 20 novembre 2023*

La 21^{ma} Riunione autunnale dell'Assemblea OSCE si è svolta dal 18 al 20 novembre 2023 a Jerevan, Armenia. La Riunione autunnale si è articolata in tre eventi: la riunione della Commissione Permanente; la Conferenza parlamentare dal titolo *'L'OSCE in tempi di crisi: il ruolo dell'Assemblea parlamentare nel rispondere alle sfide interne ed esterne'* e il Forum mediterraneo.

Ai lavori hanno partecipato circa 200 parlamentari in rappresentanza di 50 paesi.

La Delegazione italiana era composta dal Presidente Eugenio Zoffili (Lega), dai deputati Vincenzo Amendola (PD-IDP), Fabrizio Comba (Fdl), Mauro Del Barba (IV-C-RE), Emanuele Loperfido (Fdl), Federica Onori (M5S), Catia Polidori (FI-PPE) e dai senatori Renato Ancorotti (Fdl), Anna Bilotti (M5S), Susanna Donatella Campione (Fdl) e Giuseppe De Cristofaro (Misto).

LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

Il primo giorno dei lavori, il 18 novembre, si è svolta la riunione della Commissione Permanente. La Presidente Kauma ha riferito degli esiti della sua missione in Azerbaijan, Georgia ed Armenia (13-18 novembre 2023) svolta insieme alla Rappresentante speciale per il Caucaso meridionale, Kari Henriksen (Norvegia), e al Segretario generale dell'Assemblea OSCE, Roberto Montella.

La Commissione Permanente ha quindi ascoltato la Relazione del neo eletto Tesoriere, Johan Büser (Svezia) che presenterà alla riunione di Vienna il prossimo febbraio 2024 la sua proposta di bilancio. Al riguardo il Tesoriere ha ricordato che il bilancio dell'Assemblea OSCE è inferiore a quello di altre organizzazioni internazionali e che nei prossimi quattro anni auspica di realizzare un adeguamento dei salari in linea con quelli di altre organizzazioni internazionali. Ha inoltre informato i presenti di aver già ricevuto il 63% dei contributi annuali. Ha stigmatizzato che il prossimo anno si terranno elezioni in molti Paesi OSCE e sarà quindi necessario un aggiustamento in crescita del bilancio per far fronte alle future missioni di osservazione. Ha invitato le Delegazioni nazionali a contribuire al lavoro dell'Assemblea finanziando anche eventi. Ha quindi ringraziato Islanda ed Estonia che hanno aumentato i loro contributi al di là di quanto fissato nella scala dei contributi OSCE. Büser ha rilevato che è stata realizzata una riduzione del bilancio dell'Ufficio dell'Assemblea a Vienna pari al 7,69%, principalmente grazie ad un ridimensionamento degli uffici. Ha anche ricordato che il mancato pagamento da parte della Delegazione della Federazione russa del proprio contributo non potrà non avere ripercussioni sul bilancio.

Più nel dettaglio, il Segretario generale dell'Assemblea OSCE, Roberto Montella, ha ricordato che i tagli al bilancio hanno incluso ad oggi una riduzione del 21,08% per le spese generali di amministrazione; del 10,03% per le riunioni statutarie grazie ad una condivisione

degli oneri; dell'87,10% per l'Iniziativa Helsinki +50; del 7,69% per l'Ufficio di Vienna e del 15,21% per i programmi degli assistenti alla ricerca e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, JPO.

Il Presidente della delegazione francese, Pascal Allizard, ha sottolineato che il Parlamento francese non si esprimerà a favore di un aumento del contributo al bilancio dell'Assemblea OSCE. Il Presidente della Delegazione inglese, Mark Pritchard, ha chiesto maggiore trasparenza sui salari ricordando che le spese per il personale rappresentano il 70% di tutto il bilancio. Il Presidente della Delegazione lettone, Rihards Kols, ha chiesto di procedere con prudenza ed adottare delle regole in tema di incentivo alle retribuzioni. Il Presidente della Delegazione austriaca, Reinhold Lopatka, ha evidenziato che ci sono Paesi che pagano dei contributi veramente esigui e che dovrebbero essere più generosi. La Presidente della delegazione tedesca, Daniela De Ridder, si è detta sorpresa per i tagli al progetto Helsinki +50 e ha chiesto un ripensamento.

Ha fatto seguito la relazione del Segretario generale, Roberto Montella, che ha illustrato le difficoltà in cui versa la dimensione governativa dell'Organizzazione. Ancora non vi è una chiara proposta per la prossima presidenza del 2024; da tempo pende la candidatura dell'Estonia che però la Russia non vuole. Anche l'Austria si era candidata ma l'Unione europea deve sostenere l'Estonia. Analogamente la Russia ha respinto la candidatura del Kazakistan. Un'alternativa potrebbe essere Malta o anche un rinnovo del mandato dell'attuale presidenza della Macedonia del Nord. Poi c'è il tema del rinnovo delle cariche apicali. Anche qui c'è un rischio concreto che a Skopje non si proceda ad alcun rinnovo e quindi l'Organizzazione rimarrebbe acefala. Oppure si può immaginare un rinnovo ma limitato ad un anno massimo. Per tutte queste decisioni è necessario il consenso.

La Commissione Permanente ha esaminato una proposta di modifica dell'art. 35 del Regolamento presentata dal Presidente della Delegazione lettone, Rihard Kols, volta a recepire nel Regolamento una prassi esistente che consente ad un Paese non presente alla Sessione annuale di manifestare per iscritto al Presidente le intenzioni di voto. Il proponente ha ricordato che alla Sessione annuale di Vancouver Turchia e Belarus, seguendo questa prassi, avevano impedito che la proposta di modifica al Regolamento fosse esaminata pur non essendo presenti alla riunione. Il parlamentare ha anche preannunciato che avrebbe votato contro la sua proposta di emendamento. Dopo un ampio dibattito e numerose obiezioni, il Presidente del Comitato Regolamento, Pascal Allizard, ha proposto di rinviare il voto sulla proposta di emendamento in attesa che il Comitato possa esaminare l'emendamento e valutare le conseguenze che la sua adozione o meno potrebbe avere sul lavoro dell'Assemblea. A favore di questa proposta di rinvio si sono espresse le delegazioni di Belarus, Cipro, Germania, Italia con l'intervento del Presidente, On. Eugenio Zoffili, Paesi Bassi, Svizzera; in senso contrario Svezia, Lituania e ovviamente il proponente lettone. La Presidente Kauma ha quindi deciso di affidare al Comitato Regolamento il compito di esaminare l'emendamento e riferire alla prossima occasione.

Ha fatto seguito un breve dibattito sulla missione di osservazione delle elezioni in Polonia dove il Paese ospitante aveva inizialmente rifiutato di concedere lo *status* di osservatore ad una trentina di parlamentari e solo dopo lunghe trattative ha distribuito gli accrediti a quasi tutti i parlamentari, ad esclusione di un parlamentare bielorusso, Denis Karas. Sul punto è intervenuto il Capo della Delegazione della Belarus, Andrei Savinykh, che ha invitato la

Polonia a porre fine a forme di discriminazione nei confronti del suo Paese. Simile invito è stato rivolto a tutti i Paesi che si comportano analogamente. Il Segretario generale ha ricordato che il criterio deve rimanere che lo stato ospitante non può scegliersi gli osservatori ma deve accreditarli tutti.

Infine, i Presidenti dei Comitati *ad hoc* Terrorismo e Migrazioni hanno riferito dell'attività svolta.

Quanto alle prossime riunioni, è stato approvato il seguente calendario di lavoro:

Luogo e data	Evento
Serbia 15-18 dicembre 2023	Osservazione delle elezioni parlamentari anticipate
Vienna 22-23 febbraio 2024	Riunione invernale
Copenaghen 29 aprile 2024	Ufficio di Presidenza
Bucarest 29 giugno-3 luglio 2024	Sessione annuale
Dublino 29 sett.-4 ott. 2024 ¹	Riunione autunnale
Portogallo luglio 2025	Sessione annuale

LA SESSIONE INAUGURALE

La Sessione inaugurale della Riunione autunnale ha avuto luogo il 18 novembre pomeriggio con la partecipazione delle alte cariche delle istituzioni armene. Nel suo intervento, il Primo Ministro, Nikol Pashinyan, ha parlato del processo di pace tra Armenia e Azerbaigian, osservando che i principi fondamentali della pace sono stati concordati, ma che ostacoli significativi e la persistente sfiducia tra i due Paesi continuano a ostacolare i progressi. Ha esortato a proseguire gli sforzi per normalizzare le relazioni nella regione. Lo *Speaker* dell'Assemblea nazionale armena, Alen Simonyan, ha evidenziato le sfide che il suo Paese deve affrontare a seguito dell'operazione militare di settembre in Azerbaigian, sottolineando che per il bene della coesistenza pacifica per le generazioni future, i colloqui di pace devono continuare. In questo momento c'è un'opportunità storica, ha detto, evidenziando che l'Armenia è anche desiderosa di normalizzare le relazioni con la Turchia. "La nostra regione ha bisogno di pace", ha concluso.

LA CONFERENZA PARLAMENTARE

La Conferenza parlamentare, dal titolo *'L'OSCE in tempi di crisi: il ruolo dell'Assemblea parlamentare nel rispondere alle sfide interne ed esterne'* si è articolata in tre sessioni.

¹ Le date esatte sono da determinare all'interno di questo periodo.

I Sessione - Il ruolo dell'OSCE in un'epoca di conflitti

Alla Sessione, presieduta dalla Presidente dell'Assemblea Pia Kauma, è intervenuta come oratore la Segretaria generale dell'OSCE, Helga Schmid, che ha affermato che, nonostante le sfide che l'organizzazione deve affrontare, l'OSCE continua a rispettare i suoi mandati e a svolgere un ruolo significativo nel migliorare la sicurezza per tutti. Il Segretario del Consiglio di sicurezza della Repubblica di Armenia, Armen Grigoryan, ha parlato dell'esperienza armena in materia di democratizzazione, osservando che l'Armenia ha realizzato negli ultimi anni dei cambiamenti radicali. La democratizzazione ha reso il Paese più resistente alle sfide esterne, ha affermato, esprimendo la convinzione che il processo democratico in Armenia sarà duraturo e che potrà contribuire in modo sostanziale alla pace e alla stabilità.

Nella discussione generale, i parlamentari si sono soffermati in particolare sulla guerra russa contro l'Ucraina e sul conflitto Armenia-Azerbaijan.

Ha preso la parola l'on. Emanuele Loperfido (Fdl) che ha stigmatizzato il ruolo fondamentale dell'OSCE nella prevenzione dei conflitti sostenendo la necessità di una vera cooperazione internazionale. Ha inoltre invitato a non considerare gli scenari di guerra come isolati ma ad analizzare insieme la sicurezza del Mediterraneo quanto la situazione in Ucraina e in Medio Oriente. Bisogna fronteggiare l'interconnessione tra queste due grandi crisi che hanno a che fare con scenari geopolitici più ampi, che potrebbero produrre conseguenze di medio periodo anche in aree come il Mediterraneo orientale e l'Asia centrale, ha concluso.

II Sessione - La corruzione come minaccia fondamentale alla pace e alla sicurezza

La Sessione, presieduta dalla Vice Presidente e Rappresentante speciale dell'Assemblea OSCE per la lotta alla corruzione, Irene Charalambides (Cipro), ha visto la partecipazione di Alexandra Haberson, esperta della Banca Mondiale; di Mariam Galstyan, componente della Commissione della Repubblica armena per la prevenzione della corruzione; e di Kostantine Vardzelashvili, Capo del Dipartimento democratizzazione dell'OSCE/ODIHR.

Nel corso del dibattito, i parlamentari hanno evidenziato gli sforzi nazionali nella lotta alla corruzione, sottolineando che essa richiede modifiche legislative e una revisione del rapporto tra governo e cittadini.

III Sessione - La protezione delle minoranze e delle persone colpite dai conflitti

Presieduta dalla Vicepresidente dell'Assemblea OSCE Daniela De Ridder (Germania), la terza sessione ha visto i contributi di Fernand De Varennes, già Relatore speciale delle Nazioni Unite sulle questioni delle minoranze e di Yeghisheh Kirakosyan, Rappresentante dell'Armenia per le questioni internazionali presso l'Ufficio del Primo Ministro dell'Armenia. Kirakosyan ha illustrato i procedimenti che l'Armenia ha in corso davanti alla Corte europea, prevalentemente nei confronti dell'Azerbaijan, e ha ricordato che il diritto internazionale è più preparato nell'affrontare le conseguenze dei conflitti piuttosto che nel prevenirli. Si è quindi soffermato sui crimini d'odio, principale tematica di cui si è occupato negli ultimi anni. I parlamentari hanno sollevato diverse questioni tra cui la condizione dei bambini sfollati in Armenia e dei bambini deportati in Ucraina e la necessità di adottare una legislazione per l'integrazione dei bambini rifugiati. Hanno inoltre chiesto che le organizzazioni internazionali forniscano sostegno a coloro che subiscono gli effetti della guerra. Altri temi affrontati nel

dibattito sono stati la politica della Belarus di strumentalizzazione dei migranti e la situazione a Gaza.

Nel dibattito è intervenuta la deputata Federica Onori (M5S) per soffermarsi sul tema dell'inclusività ed evidenziare l'importanza di costruire società inclusive come strumento per prevenire instabilità, tensioni interstatali ed in ultima analisi conflitti. La deputata italiana ha ricordato che le società inclusive riconoscono i diritti delle minoranze etniche, religiose e linguistiche ma sono anche società che non dovrebbero discriminare sulla base dell'orientamento sessuale, dove le donne dovrebbero avere gli stessi salari degli uomini e essere libere di interrompere una relazione senza aver paura della propria vita. Ha quindi citato il caso di Giulia Cecchettin, 105^a vittima di femminicidio dall'inizio dell'anno. In conclusione ha richiamato invitato i colleghi ad assumersi la responsabilità politica di rendere la società più inclusiva e sicura per tutti.

IL FORUM MEDITERRANEO

La crisi in Medio Oriente è stato il tema del 'Forum Mediterraneo' svoltosi il 20 novembre. I lavori sono stati presieduti da Pascal Allizard (Francia), Rappresentante speciale per gli affari del Mediterraneo, e hanno visto interventi introduttivi della Presidente dell'Assemblea, Pia Kauma, e dell'Amb. Vesa Häkkinen, Presidente del Gruppo di cooperazione dei Partner del Mediterraneo e Rappresentante permanente della Finlandia all'OSCE. Hanno fatto seguito gli interventi di alcuni parlamentari dei Paesi partner del Mediterraneo. Per Israele ha preso la parola, in video collegamento, lo *Speaker* della Knesset, Amir Ohana, che ha descritto le atrocità del 7 ottobre, notando che le vittime hanno subito torture e violenze estreme. Dopo questi orrori, ha detto, Israele ha deciso di agire, sottolineando che Israele ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei suoi cittadini.

Hanno fatto seguito gli interventi di due rappresentanti del Marocco. In particolare, Fatima El Hassani, membro della Camera dei Consiglieri del Marocco, ha messo in guardia sui rischi di un'estensione del conflitto. È necessaria una soluzione che consenta la convivenza pacifica che offra alle generazioni future giustizia e pace.

Nel dibattito generale che è seguito è emersa una ferma condanna di Hamas, riconosciuta come un'organizzazione terroristica. I parlamentari hanno anche ribadito che i conflitti armati devono garantire la piena protezione dei civili e rispettare le regole del diritto umanitario internazionale, evidenziando che il prolungarsi del conflitto in Medio Oriente è un ostacolo allo sviluppo e al raggiungimento di altri obiettivi internazionali, come quello di affrontare il cambiamento climatico. A gran voce è stato chiesto il rilascio immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas.

Nel dibattito sono intervenuti alcuni componenti della Delegazione italiana. Il sen. Giuseppe De Cristofaro (Misto) nel condannare Hamas per gli attacchi del 7 ottobre ha tuttavia stigmatizzato la natura sproporzionata della risposta da parte di Israele al quale va certamente riconosciuto il diritto di esistere e difendersi. Il diritto di difesa va però esercitato nei limiti imposti dal diritto internazionale. I bombardamenti sulle popolazioni, il taglio di luce, acqua e gas sono incompatibili con il diritto internazionale perché sono misure che colpiscono prevalentemente la popolazione civile. Il senatore ha ribadito che occorre lavorare per il cessate il fuoco e che la soluzione 'due popoli due Stati' è l'unica possibilità attorno alla quale costruire un percorso di pace che va accompagnato da atti concreti quali

la cessazione di nuovi insediamenti. Ha inoltre messo in guardia sui rischi di un ritorno dell'antisemitismo e dell'islamofobia, invitando a contrastare ogni forma di odio.

L'on. Fabrizio Comba (Fdi) ha sottolineato l'importanza della missione dell'OSCE nel prevenire i conflitti e favorire sviluppo economico e sociale e di lotta senza quartiere al terrorismo internazionale. Se non la prevenzione, allora l'OSCE deve agire per la mediazione per porre fine al conflitto. Per una pace e sicurezza duratura è necessario il rispetto dei diritti umani e l'esistenza di istituzioni democratiche funzionanti. Per questo il primo obiettivo deve essere la democratizzazione delle aree e dei teatri di guerra.

Il Presidente della Delegazione italiana, on. Eugenio Zoffili (Lega), ha evidenziato che il Forum mediterraneo offre l'opportunità di discutere ed affrontare le questioni più urgenti che riguardano il fenomeno migratorio. La pressione migratoria, ha infatti raggiunto livelli allarmanti: il numero di coloro che vorrebbero venire in Europa supera ogni possibilità di accoglienza. In questo contesto prospera la criminalità organizzata. Ha quindi ricordato l'accordo bilaterale con l'Albania per la gestione dei flussi migratori. È necessario un approccio europeo – ha chiosato - e la collaborazione di tutti i Paesi coinvolti per affrontare le cause profonde delle migrazioni e promuovere la stabilità. Occorrono investimenti nello sviluppo economico e sociale nelle regioni di provenienza dei migranti. Il Presidente Zoffili si è altresì soffermato sulla crisi in Medio Oriente ed espresso vicinanza e sostegno a Israele, faro di democrazia nell'area, e auspicato di giungere alla pace secondo la formula dei "due popoli, due stati" nella quale non deve esserci posto per alcuna organizzazione terroristica. A proposito della situazione in Ucraina ed espresso piena solidarietà a Kyiv. Nella sua qualità di Rappresentante speciale dell'Assemblea OSCE per la lotta alla criminalità organizzata, ha sottolineato che i fenomeni perpetrati dalle organizzazioni criminali e dalle mafie, nelle loro diverse declinazioni, sono minacce per la sicurezza globale e vanno perseguiti con determinazione.

Nel suo intervento conclusivo, la Presidente Pia Kauma ha riconosciuto il diritto di Israele all'autodifesa sottolineando che le operazioni militari devono concentrarsi sul disarmo dei gruppi terroristici nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale. Si è detta profondamente preoccupata della situazione umanitaria a Gaza e in particolare delle conseguenze su donne e bambini. Ha concluso ricordando che è responsabilità di tutti proteggere la vita e la dignità umana. Le pause umanitarie devono permettere di raggiungere quanti si trovano in situazione di necessità.

ALTRE RIUNIONI

A margine dei lavori si sono svolte le riunioni dei Comitati ad hoc.

- Il Comitato ad hoc per la lotta al terrorismo, presieduto da Reinhold Lopatka (Austria), si è riunito per comunicazioni del suo Presidente in merito alle recenti attività svolte: la quarta riunione delle Assemblee parlamentari in materia di lotta al terrorismo (Vienna, 4 ottobre 2023) e il secondo dialogo Policy Dialogue parlamentare (5 ottobre 2023). Lopatka ha illustrato il funzionamento del meccanismo di coordinamento volto a rafforzare la collaborazione tra le assemblee parlamentari nella lotta al terrorismo e nella prevenzione e contrasto dell'estremismo violento. Lopatka ha anche riferito che l'Assemblea OSCE è stata rieletta, per un ulteriore mandato di un anno, alla guida della Presidenza del meccanismo di coordinamento. Si è quindi discusso della situazione a Gaza e il presidente Lopatka ha riferito della visita da lui svolta in Israele. È quindi intervenuto

il Direttore del Comitato, Marco Bonabello, che ha preannunciato che il Comitato si occuperà di nuove tecnologie e intelligenza artificiale interagendo con le Commissioni dell'Assemblea. Ha anche parlato di un possibile evento futuro che si potrebbe organizzare anche in Italia. L'on. Emanuele Loperfido (Fdl), componente del Comitato, ha ricordato che l'Italia si sta concentrando sul tema della Cyber sicurezza. A settembre sono stati conclusi accordi per oltre 2 milioni di euro per la ricerca, in particolare in materia di intelligenza artificiale, blockchain e crittografia. È importante, a suo parere, condividere le informazioni perché questa battaglia non si può vincere da soli ma è necessario condividere esperienze, buone pratiche e legislazione. Alla riunione ha partecipato, come ospite, il Presidente on. Eugenio Zoffili (Lega), nella sua qualità di Rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata il quale ha ricordato che la criminalità e la mafia sono una minaccia per la sicurezza globale. Ha aggiunto che intende focalizzare i suoi sforzi sul tema della lotta al traffico di droga, linfa vitale delle organizzazioni criminali che reinvestono i guadagni del traffico nelle loro attività criminali. Ha infine preannunciato che all'inizio del nuovo anno intende svolgere una missione a Vienna per incontri all'OSCE e all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC). Il Presidente Lopatka ha convenuto che la lotta al terrorismo e la lotta alla droga sono temi collegati e si potrebbe organizzare qualcosa insieme.

- Il Comitato ad hoc per le Migrazioni, presieduto da Daniela De Ridder (Germania), ha ascoltato la relazione della Presidente Pia Kauma e della Rappresentante speciale per il Caucaso meridionale, Kari, Henriksen, in merito alla loro visita in Azerbaijan, Georgia ed Armenia e condiviso alcune osservazioni in merito alla situazione dei rifugiati in Armenia e alla visita a un campo di rifugiati del Nagorno Karabakh. Il Comitato ha quindi ascoltato una presentazione della Rappresentante per la parità di genere, Hedy Fry (Canada), che ha illustrato il sistema di accoglienza canadese. L'on. Fabrizio Comba (Fdl), membro del Comitato, ha stigmatizzato le differenze tra l'esperienza canadese ed italiana e invocato una maggiore solidarietà da parte dell'Europa per l'Italia ricordando la necessità di trovare soluzioni condivise. Il Comitato ha quindi discusso delle future iniziative e tra queste una visita a Lampedusa a gennaio/febbraio. Al riguardo l'on. Fabrizio Comba (Fdl) ha suggerito di rimandare la visita al periodo estivo, quando la criticità della situazione è più evidente, evitando comunque che la data della missione cada in prossimità dello svolgimento delle elezioni europee. Alla riunione ha partecipato, come ospite, il Presidente on. Eugenio Zoffili (Lega), nella sua qualità di Rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata.
- Il neo costituito Gruppo di sostegno parlamentare all'Ucraina², presieduto dalla Presidente dell'Assemblea Pia Kauma, ha ascoltato la relazione dei tre relatori³ del Gruppo sugli aspetti di sicurezza, economici e umani della guerra in corso. La Presidente Kauma si è soffermata sui costi umani della guerra, tra cui le decine di migliaia di vittime civili e i milioni di rifugiati, ed auspicato una pace giusta basata sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale

² Il Gruppo di sostegno parlamentare all'Ucraina è stato istituito a seguito della decisione unanime della Commissione Permanente nella sua riunione del 30 giugno 2023. Obiettivo principale del Gruppo è consolidare gli sforzi politici e pratici dell'Assemblea a sostegno dell'Ucraina e garantire che l'Assemblea OSCE rimanga focalizzata sul conflitto e sulle esigenze dell'Ucraina. Il Gruppo si compone di 21 parlamentari: Pia Kauma, Presidente (Finlandia), Mykyta Poturaiev, Co-Presidente (Ucraina), Joe Wilson, Co-Presidente (USA), Daniela De Ridder (Germania), Richard Blumenthal (USA), Reinhold Lopatka (Austria), Mark Demesmaeker (Belgio), Lucie Potuckova (Rep. Ceca), Kristian Vigenin (Bulgaria), Rihards Kols (Lettonia), Luis Graca (Portogallo), Barbara Bartus (Polonia), Selami Altinok (Turchia), Pascal Allizard (Francia), Margareta Cederfelt (Svezia), Siv Mossleth (Norvegia), Vilija Aleknaite Abramikiene (Lituania), John Aldag (Canada), Davor Bernardic (Croazia), Yevheniia Kravchuk (Ucraina), Nataliia Pipa (Ucraina).

³ Nel novembre 2023, la Presidente Kauma ha nominato in seno al Gruppo di sostegno parlamentare all'Ucraina tre Relatori: Rihards Kols (Lettonia), Mark Demesmaeker (Belgio) e Margareta Cederfelt (Svezia), ciascuno rispettivamente incaricato di riferire sugli aspetti politici, economici ed umanitari del conflitto.

dell'Ucraina. Ai lavori ha partecipato anche dell'Amb. Marcel Pesko, Rappresentante speciale del Presidente in esercizio dell'OSCE e Coordinatore di progetto in Ucraina, che ha descritto gli sforzi dell'OSCE affinché la comunità internazionale continui a sostenere l'Ucraina. Ha inoltre illustrato il Programma dell'OSCE di sostegno all'Ucraina, soffermandosi in particolare su alcuni punti: l'impatto delle mine antiuomo, il rafforzamento delle istituzioni ucraine e l'aiuto all'Ucraina nel portare avanti il suo programma di riforme.

- Alla riunione del Network dei giovani parlamentari, presieduto da David Stögmüller (Austria) e a cui aderisce l'on. Federica Onori (M5S), è intervenuta Nina Chanturia, Focal Point dei giovani dell'ODIHR che ha presentato il lavoro dell'ODIHR sull'integrità parlamentare e sull'impatto dei giovani parlamentari sulle pratiche di integrità.
- La Rappresentante speciale per l'Asia centrale, Farah Karimi (Paesi Bassi), ha avuto una riunione con le Delegazioni dei Parlamenti dei Paesi dell'Asia centrale membri dell'Assemblea OSCE.
- La Rappresentante speciale per la parità di genere, Hedy Fry (Canada), ha incontrato esponenti di nove organizzazioni della società civile armene per discutere di questioni di genere, della violenza basata sul genere e dei diritti degli sfollati, in particolare delle donne del Nagorno Karabakh.

A margine dei lavori, la Delegazione italiana si è recata al Memoriale del genocidio degli armeni a deporre dei fiori in memoria dei A margine dei lavori, la Delegazione italiana si è recata al **Memoriale del genocidio degli armeni** a deporre dei fiori in memoria dei tragici eventi del 1915, cogliendo l'occasione per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo d'Armenia, e visitato il Museo del Genocidio armeno.

La Delegazione italiana ha altresì incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Jerevan, S.E. Alfonso De Riso con il quale si è confrontata riguardo l'inquadramento della situazione geopolitica dell'Armenia, avendo modo di apprezzare l'operato della nostra Ambasciata, approfondendo anche i rapporti economici e culturali tra i due Paesi.

Su invito dell'Ambasciatore, la Delegazione ha inoltre presenziato l'evento "A tavola con la cucina italiana: il benessere con gusto", nell'ambito della VIII edizione della Settimana della cucina italiana, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione.

